

Repertorio n. 41384

Raccolta n. 15112

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

23 dicembre 2019

Il giorno ventitre dicembre duemiladiciannove nel mio studio in Venezia-Mestre, Via Cristoforo Colombo n. 5, alle ore 18 (diciotto) e 30 (trenta).

Avanti a me Dott. ANGELO AUSILIO, Notaio in Mestre iscritto al Collegio Notarile di Venezia, è comparso il Signor:

FURLAN MASSIMO nato a Mirano (VE) il 26 novembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiaratomi di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società cooperativa "**A.I. PROGETTI - ARCHITETTURA - INGEGNERIA S.C.**" con sede legale in Venezia-Mestre, Via Peppino Impastato n. 14, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 03474500273,

mi chiede

di fungere da segretario e di verbalizzare le deliberazioni che verranno prese dall'Assemblea dei soci della predetta Società, riuniti in questo luogo, per oggi, a quest'ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- trasformazione della Società cooperativa "A.I. PROGETTI - ARCHITETTURA - INGEGNERIA S.C." in Società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2545 decies C.C. e contestuali modifica dell'oggetto sociale, proroga della durata della Società ed aumento gratuito del capitale sociale;

- deliberazioni conseguenti.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Ai sensi del vigente statuto assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e chiede a me Notaio di far risultare nel presente verbale:

- che il capitale sociale è di Euro 4.637,00 (quattromilaseicentotrentasette virgola zero zero), appartenente ai soci in quote uguali tra loro;

- che tutti i soci hanno diritto al voto;

- che sono presenti in persona tutti i soci e precisamente i Signori:

FURLAN MASSIMO medesimo;

ALESSANDRI ANTONIO;

BORIN ANDREA;

CORRAS VALENTINA;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente medesimo, del Vice Presidente ALESSANDRI ANTONIO e dei Consiglieri BORIN ANDREA e CORRAS VALENTINA;

Dott. Angelo Ausilio

NOTAIO

30173 Venezia-Mestre

Via C. Colombo, n. 5

Tel. 041/958376 Fax 041/3969156

aausilio@notariato.it

**Registrato
all'Ufficio Territoriale
di VENEZIA**

il 27/12/2019

al n. 15974 serie 1T

Euro 356,00

- che la Società non ha organo di controllo;
- che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Passando all'esame dell'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi che rendono opportuna la trasformazione della Società cooperativa "A.I. PROGETTI - ARCHITETTURA - INGEGNERIA S.C." in Società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2545 decies C.C..

Il Presidente fa presente che la Società "A.I. PROGETTI - ARCHITETTURA - INGEGNERIA S.C." ha la qualifica di cooperativa a mutualità non prevalente e che la stessa in data 29 novembre 2018 è stata sottoposta a revisione da parte dell'Autorità di vigilanza come risulta dall'attestazione di avvenuta revisione rilasciata dalla "LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE" in data 10 dicembre 2018.

Il Presidente rileva che il Dott. Sante Casonato iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 11919, designato dal Tribunale di Venezia quale esperto, ha provveduto ai sensi dell'art. 2545 undecies C.C. a redigere la relazione per la determinazione del valore effettivo del patrimonio dell'impresa, asseverata con giuramento avanti a me Notaio come da verbale in data odierna al mio Repertorio n. 41375, che allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà dello stesso Presidente; le conclusioni di detta relazione evidenziano che il valore effettivo del patrimonio sociale è pari ad Euro 41.642,00 (quarantunomilaseicentoquarantadue virgola zero zero), che il valore effettivo del patrimonio sociale da devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è pari ad Euro 8.227,00 (ottomiladuecentoventisette virgola zero zero) e che il valore effettivo del patrimonio netto a servizio del capitale sociale della Società risultante dalla trasformazione è pari ad Euro 33.415,00 (trentatremilaquattrocentoquindici virgola zero zero).

Il Presidente, dando atto che non si sono verificate sostanziali modificazioni nel patrimonio della Società dalla data di riferimento di detta relazione, dichiara, inoltre, che non sussistono situazioni impeditive alla trasformazione, in quanto la Società non ha mai emesso azioni di partecipazione cooperativa e non sono presenti soci sovventori.

Egli precisa che la trasformazione, qualificabile come eterogenea, è soggetta all'applicazione dell'art. 2500 novies C.C. e che, quindi, essa diverrà efficace dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese competente.

Il Presidente propone, poi, in conseguenza della trasformazione, di modificare l'oggetto sociale e di prorogare la durata della Società al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Egli propone ancora, poiché la Società non ha perdite, di au-

mentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 4.637,00 (quattromilaseicentotrentasette virgola zero zero) ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Infine, il Presidente propone di regolare la Società a responsabilità limitata risultante dalla trasformazione con il testo di statuto sociale che mi dimette; detto testo allego al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura data da me Notaio al Presidente medesimo in Assemblea.

Dopo breve discussione l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci espresso per appello nominale, nessun astenuto o contrario,

delibera

- di trasformare la Società cooperativa "A.I. PROGETTI - ARCHITETTURA - INGEGNERIA S.C." in Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "**AI PROGETTI S.R.L.**";

- di modificare l'oggetto sociale;

- di prorogare la durata della Società al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta);

- di aumentare gratuitamente il capitale sociale ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante utilizzo per Euro 25.363,00 (venticinquemilatrecentosessantatre virgola zero zero) del patrimonio netto a servizio del capitale sociale della Società, destinando a riserva il residuo importo; detto aumento è attribuito in quote uguali ai soci;

- di approvare che la Società "AI PROGETTI S.R.L." sia regolata dallo statuto sociale allegato al presente atto sotto la lettera "B";

- di stabilire che l'amministrazione della Società "AI PROGETTI S.R.L." sia affidata a tempo indeterminato ai medesimi Signori FURLAN MASSIMO, ALESSANDRI ANTONIO, BORIN ANDREA e CORRAS VALENTINA, i quali accettano, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della Società.

L'amministrazione e la rappresentanza generale della Società sono conferite agli amministratori come sopra nominati i quali **agiranno**:

- in via disgiunta: per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresi gli atti costitutivi di associazioni temporanee di imprese;

- in via congiunta: per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Ai fini delle determinazioni riservate dalla legge o dai patti sociali alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il primo Consiglio di Amministrazione è nominato a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, nelle persone dei medesimi Signori:

CORRAS VALENTINA: Presidente;

BORIN ANDREA: Vice Presidente;

FURLAN MASSIMO: Consigliere;

ALESSANDRI ANTONIO: Consigliere.

Resta fermo che la Società "AI PROGETTI S.R.L." non avrà organo di controllo;

- di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione la somma di Euro 8.227,00 (ottomiladuecentoventisette virgola zero zero) quale risultante dalla relazione giurata allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, vengono poste a carico della Società.

Viene conferito al Presidente dell'Assemblea espresso mandato per apportare al presente atto ed all'allegato statuto sociale tutte quelle modificazioni, integrazioni e soppressioni che venissero richieste in sede di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19 (diciannove) e 15 (quindici).

Di quest'atto, da me diretto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno, ho dato lettura in Assemblea al Presidente che lo approva. Viene sottoscritto dal Presidente con me Notaio a norma di legge alle ore 19 (diciannove) e 30 (trenta).

Occupava otto pagine di due fogli.

Firmato: Massimo Furlan - Angelo Ausilio Notaio L.S..

ALLEGATO "A"
REP. 41384
RACC. 15112 ...

A.I. PROGETTI - ARCHITETTURA INGEGNERIA - S.C.

con sede in Mestre (VE), via Peppino Impastato n. 14
codice fiscale e RI di Venezia n. 03474500273
REA n. 311568 - Iscrizione Albo Cooperative n. A134552

RELAZIONE GIURATA DI STIMA
FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE
EX ART. 2545-UNDECIES C.C.



Esperto nominato: dott. Sante Casonato






INDICE


§ 1 – PREMESSE	pag.	5
1.1 – Requisiti di nomina e dichiarazioni	pag.	5
1.2 – Scopo, natura e portata della presente Relazione	pag.	6
1.2.1 – Oggetto dell’incarico e soggetti destinatari	pag.	7
1.3 – Modalità di esecuzione dell’incarico e i principi adottati	pag.	8
1.3.1 – In generale	pag.	8
1.3.2 – L’unità di valutazione	pag.	9
1.3.3 – La differenza tra il concetto di prezzo e quello di valore	pag.	9
1.4 – La data di riferimento della Valutazione	pag.	10
§ 2 – LA COOPERATIVA	pag.	10
2.1 – La Cooperativa, le caratteristiche e il settore di riferimento	pag.	10
2.2 – La perdita della mutualità prevalente	pag.	
§ 3 – IL SET INFORMATIVO E LA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA	pag.	13
3.1 – I dati e la documentazione utilizzata	pag.	13
§ 4 – L’APPROCCIO VALUTATIVO E IL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO	pag.	14
4.1 – I parametri normativamente imposti	pag.	14
4.2 – La configurazione di valore	pag.	15
4.3 – I metodi di valutazione adottabili	pag.	16
4.4 – Il metodo di valutazione adottato	pag.	18
§ 5 – IL VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO	pag.	21
5.1 – Il valore dell’attivo	pag.	21
5.1.1 – Disponibilità liquide	pag.	21
5.1.2 – Crediti commerciali	pag.	21
5.1.3 – Crediti tributari	pag.	23
5.1.4 – Crediti diversi	pag.	23
5.1.5 – Ratei e risconti attivi	pag.	24
5.1.6 – Immobilizzazioni materiali	pag.	24
5.1.7 – Immobilizzazioni materiali	pag.	25
5.1.8 – Immobilizzazioni finanziarie	pag.	25
5.2 – Il valore del passivo	pag.	25
5.2.1 – Debiti bancari	pag.	25
5.2.2 – Debiti verso dipendenti	pag.	26
5.2.3 – Debiti verso fornitori	pag.	26
5.2.4 – Debiti tributari e previdenziali	pag.	27
5.2.5 – Altri debiti	pag.	27
5.2.6 – Fondo imposte latenti	pag.	27
5.3 – Riepilogo del valore del patrimonio effettivo complessivo	pag.	28
§ 6 – LA QUOTA DEL PATRIMONIO DA DEVOLVERE E LA QUOTA “LIBERA” PER LA TRASFORMAZIONE	pag.	29
§ 7 – CONCLUSIONI	pag.	33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and circular stamp]

GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI


€/000	MIGLIAIA DI EURO
AD	AMMINISTRATORE DELEGATO
ASA	AREA STRATEGICA DI AFFARI
CAGR	TASSO DI CRESCITA ANNUO COMPOSTO
CS	CAPITALE SOCIALE
CAPEX	INVESTIMENTI IN CAPITALE FISSO
CCN	CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
CFIX	COSTI FISSI
CVAR	COSTI VARIABILI
EBIT	UTILE OPERATIVO NETTO
EBITDA	UTILE OPERATIVO LORDO
FCS/KFS	FATTORI CRITICI DI SUCCESSO
FTE	FULL TIME EQUIVALENT
IAASB	INTERNATIONAL AUDITING AND ASSURANCE STANDARD BOARD
IFAC	INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS
IFRS	INTERNATIONAL FINANCING REPORTING STANDARDS
ISAE	INTERNATIONAL STANDARD ON ASSURANCE ENGAGEMENT
KE	COSTO DEL CAPITALE
MLN	MILIONI
M&A	MERGER & ACQUISITION
MDC	MARGINE DI CONTRIBUZIONE
MKT	MERCATO
N.A.	NOT APPLICABLE – NOT AVAILABLE
NBV	NET BOOK VALUE
OPEX	COSTI OPERATIVI
PFN	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
ROE	RETURN ON EQUITY
ROI	RETURN ON INVESTMENTS
SBU	STRATEGIC BUSINESS UNIT
TIR	TASSO DI RENDIMENTO DELL'INVESTIMENTO
VAN	VALORE ATTUALE NETTO
VDP	VALORE DELLA PRODUZIONE
WACC	COSTO MEDIO PONDERATO DEL CAPITALE
WIP	WORK IN PROGRESS
Y	ANNO
Y2Y	ANNO SU ANNO



DEFINIZIONI

Si riporta un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all'interno della presente relazione; le definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contenuto lo richieda.

“A.I. Progetti”	significa A.I. Progetti Srl, con sede in Venezia (VE), Via Peppino Impastato n. 14, avente codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Venezia n. 03474500273, numero R.E.A. VE-311568, numero iscrizione Albo Cooperative A134552;
“Bilancio Straordinario”	indica il bilancio straordinario ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.;
“Cooperativa”	significa A.I. Progetti;
“Data di riferimento”	indica la data indicata al paragrafo 1.4 della presente Relazione (30.09.2019);
“Destinatari”	indica i soggetti destinatari della Relazione indicati al paragrafo 1.2.1 della Relazione;
“Esperto”	indica il dott. Sante Casonato, dottore commercialista e revisore legale, quale esperto nominato del Tribunale di Venezia, a determinare il valore effettivo del patrimonio;
“Management”	indica collettivamente i responsabili delle funzioni aziendali della Cooperativa;
“Operazione”	indica l'operazione di trasformazione da Cooperativa in Società a Responsabilità Limitata;
“Organo Amministrativo”	indica i membri del consiglio di amministrazione;
“Patrimonio Netto”	significa il valore del patrimonio netto così come espresso nei bilanci di esercizio della Cooperativa come stabilito nei principi contabili ex OIC n. 28;
“Perito”	indica l'arch. Maurizio Sanna che ha stimato i beni mobili della Cooperativa
“PIV”	Principi Italiani di Valutazione, emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione (“OIV”), che esprimono le conoscenze, le <i>best practices</i> , le tecniche di valutazione correnti, applicabili alle valutazioni successive alla data di loro applicazione (01.01.2016);
“Posizione Finanziaria Netta” – “ <i>pfm</i> ”	significa la differenza tra il totale dei debiti finanziari aziendali (a prescindere dalla loro scadenza) e le attività liquide (cassa, conti correnti attivi, titoli negoziabili, crediti finanziari);
“Professionista”	equivale a Esperto;
“Relazione”	indica la presente relazione, contenente la descrizione dell'attività e delle valutazioni svolte dall'Esperto e finalizzate alla determinazione del valore effettivo del patrimonio con suddivisione della parte devoluta ai fondi mutualistici;
“Revisore”	indica il soggetto esterno incaricato dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai fini della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del d.lgs. 220/2002;
“Valutazione”	indica la valutazione effettuata dall'Esperto di cui alla presente relazione.





§ 1 PREMESSE

Con decreto del 30.05.2019, il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia d’Impresa ha nominato il sottoscritto, dott. **Sante Casonato** (“Esperto” o “Professionista”), domiciliato presso il proprio studio in Treviso, Piazza Filodrammatici n. 1 (tel: 0422412380 – fax: 0422412400 – e.mail: *sante.casonato@studiocasonato.com*), quale esperto per l’attestazione del valore effettivo del patrimonio della Cooperativa **A.I. Progetti – Architettura Ingegneria s.c.** (“A.I. Progetti” o “Cooperativa” o “Società”), con sede in Venezia (VE), Via Peppino Impastato n. 14, avente codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Venezia n. 03474500273, Rea n. 31168, Iscrizione all’Albo delle Cooperative n. A134552, in base ai criteri di legge e, in particolare, di quelli previsti dagli dall’art. 2545-undecies c.c.

In presenza dei requisiti soggettivi e non ricorrendo alcuna causa ostativa (cfr. § 1.1), tale incarico è stato accettato; ai sensi e per gli scopi previsti è stato quindi conferito l’incarico scritto in data 10.07.2019 ed è stata svolta l’attività più sotto descritta, per giungere alle conclusioni più sotto indicate.

1.1 – Requisiti di nomina e dichiarazioni


Si conferma la sussistenza dei requisiti soggettivi di nomina in capo all’Esperto, risultando iscritto:

- al n. A0371 dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso;
- al n. 74 della categoria commerciale dell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso;
- al n. 11919 del Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12.04.1995, in G.U. del 21.04.1995.

In conformità ai Principi di Valutazione ⁽¹⁾, tenuto conto della territorialità in cui opera, ai fini dell’indipendenza richiesta dal mandato ricevuto l’Esperto dichiara:

- i) di non avere alcun interesse nei confronti della Società, né di avere posizioni in conflitto o altri interessi personali nell’operazione che possono metterne in dubbio l’indipendenza di giudizio e l’obiettività, ponendosi come terzo rispetto sia a coloro che hanno determinato il valore dei beni mobili (arch. Maurizio Sanna), sia agli organi della Cooperativa, nonché di tutti coloro che hanno interesse all’Operazione, tali da compromettere l’indipendenza del giudizio;
- ii) di non versare in alcuna delle cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 c.c.;
- iii) di non aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della Cooperativa, né di aver mai partecipato agli organi amministrativi o di controllo della stessa;
- iv) di non essere legato agli advisors e ai consulenti che hanno assistito la Società da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza del giudizio;

⁽¹⁾ Principio I.3.1 PIV. – P. PEDOTTI, *PIV: la valutazione delle azioni in caso di recesso*, in Amministrazione & Finanza, 5/2016, p. 61, fa presente che questi principi sono il frutto di un intenso lavoro di allineamento e condivisione della fondazione OIV con l’International Valuation Standards Council (IVSC), con l’intento di creare rapporti di maggior fiducia nel lavoro degli esperti professionisti chiamati in innumerevoli situazioni, volontarie o legali, a fornire un parere valutativo, cercando di definire il più precisamente possibile il processo valutativo. La principale differenza tra i PIV e gli IVS risiede nel fatto che gli IVS si limitano, in stile anglosassone, a definire i principi di base per approcciare il percorso valutativo, mentre i PIV sono anche dei *performance standards* perché spiegano, con formule e procedure, come realizzare il processo valutativo.



- v) di non vantare crediti nei confronti della Cooperativa ad alcun titolo diverso da quello discendente dal compenso dell'attività svolta nell'espletamento del presente incarico e di quello precedente di attestazione;
- vi) di non aver mai intrattenuto altri rapporti professionali con A.I. Progetti;
- vii) che il compenso per il completamento dell'incarico non è stato sottoposto a condizionamenti relativi allo sviluppo o alla presentazione di valori predeterminati o indirizzamenti sul valore, né al raggiungimento di un risultato prestabilito, o al verificarsi di eventi successivi collegati all'utilizzo previsto della valutazione.

Considerato l'oggetto della valutazione e la finalità della stima, l'Esperto dichiara di possedere le competenze e l'esperienza necessaria a svolgere l'incarico secondo la prassi, impegnandosi all'obiettività, alla correttezza e alla trasparenza del lavoro svolto, nonché alla riservatezza sulle informazioni acquisite e sui giudizi cui è pervenuto. ⁽²⁾

1.2 – Scopo, natura e portata della Relazione

In conformità alla facoltà concessa (art. 2545-decies c.c.) alle cooperative a mutualità non prevalente ⁽³⁾ di potersi trasformare in società lucrative, l'organo amministrativo di A.I. Progetti intende sottoporre all'assemblea dei soci la trasformazione eterogenea in società a responsabilità limitata ⁽⁴⁾. A tal fine, gli amministratori hanno provveduto a depositare ricorso al Tribunale di Venezia per la nomina di un esperto che rilasci, ex art. 2545-undecies c.c., una relazione giurata attestante il valore effettivo del patrimonio di A.I. Progetti, con suddivisione della parte di patrimonio sociale da devolversi ai fondi mutualistici.


La Relazione indica, pertanto, i criteri metodologici adottati ai fini della determinazione del valore effettivo del patrimonio e del valore del vincolo di destinazione, nonché le modalità di applicazione degli stessi e i risultati delle analisi. Le considerazioni e i risultati ottenuti saranno pertanto utilizzabili dall'organo amministrativo solo per l'operazione di trasformazione.

La stima trova riferimento nella documentazione, nei dati e nelle informazioni raccolte nel corso dell'attività dell'Esperto, aggiornati alla data di riferimento e noti fino alla data di sottoscrizione della Relazione; essa si basa inoltre sul presupposto che non siano intervenuti fatti straordinari dei quali non si è avuta conoscenza, tali da significativamente alterare la qualità delle conclusioni raggiunte, e che

⁽²⁾ Ciò conformemente a quanto statuito già da tempo da Università Bocconi, ASSIREVI, CNDC, *Principi e metodi nella valutazione di aziende e di partecipazioni societarie*, 1989, pag. 53, che aveva delineato il profilo professionale dell'esperto come "qualità essenziale dell'esperto è l'indipendenza professionale e intellettuale. In considerazione della varietà e della complessità delle situazioni che possono formare oggetto di valutazione, il primo presidio dell'indipendenza dell'esperto è costituito dall'autonoma capacità di giudizio, acquisita grazie alle competenze professionali maturate. L'esperto si impegna all'obiettività, alla correttezza e alla trasparenza del lavoro svolto, anche a nome dei suoi collaboratori, nonché alla riservatezza sulle informazioni acquisite e sui giudizi cui è pervenuto".

⁽³⁾ M. MALTONI, *Trasformazione*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, vol. 4, 2014, p. 522, sottolinea che la trasformazione resta dunque preclusa alle cooperative a mutualità prevalente.

⁽⁴⁾ L'art. 5.2.f della legge 366/2001, trasfusa negli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., ha attribuito al legislatore delegato il compito di "prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59".



i dati gestionali forniti e/o esposti nei bilanci e nelle rappresentazioni contabili siano corretti e veritieri, con indicazione dei criteri, delle condizioni e delle limitazioni in relazione alle finalità dell'incarico ricevuto, secondo le norme applicabili nella preparazione di rapporti di valutazione (*business valuation standards*).⁽⁵⁾

Sotto il profilo dell'inquadramento secondo i principi di valutazione, trattasi di una valutazione legale finalizzata all'operazione di trasformazione, il cui obiettivo principale è quello di garantire e tutelare una molteplicità di interessi in gioco: quelli dei soci, quelli dei fondi mutualistici e quelli dei creditori; l'Esperto riconosce, quindi, la responsabilità ed il ruolo che riveste nella Valutazione, che tiene conto sia degli scopi di garanzia, sia di funzione pubblica di tutela degli interessi dei terzi, oltre che delle Parti potenzialmente coinvolte. A tal fine sono stati tenuti sempre in considerazione i contrapposti interessi, tutti meritevoli di tutela.

1.2.1 – Oggetto dell'incarico e soggetti destinatari

Ad una prima analisi, sembrerebbe che l'attività possa assimilarsi a quella richiesta dall'art. 2500-ter c.c. per l'ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali; in realtà, la relazione richiesta dall'art. 2545-undecies c.c. ha una differente finalità, dovendo accertare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, mentre quella richiesta dall'art. 2500-ter c.c. deve accertare il capitale risultante dalla trasformazione.

L'oggetto dell'incarico consiste, pertanto, nel determinare il valore effettivo del patrimonio della Società, con suddivisione della parte del patrimonio sociale al quale i soci non possono attingere, perché destinato ai fondi mutualistici. Ogni cooperativa che intenda trasformarsi deve infatti devolvere il valore effettivo del suo patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti; l'individuazione del patrimonio effettivo è pertanto un elemento essenziale anche al fine di individuare le somme destinate al movimento cooperativo nel suo complesso.

Il patrimonio effettivo della cooperativa va quindi inteso quale espressione di tutti gli elementi attivi e passivi, inseriti nel contesto di una realtà aziendale in funzionamento; in tal modo sarà determinato sia la quota del patrimonio destinato alla società trasformata, sia l'eventuale quota da devolvere.

A.I. Progetti ha perso la mutualità prevalente per mancato raggiungimento, per due esercizi consecutivi, dei parametri di mutualità di cui all'art. 2513 c.c. (cfr. § 2.2), senza tuttavia modificare le clausole statutarie. L'art. 2545-octies c.c. prevede che, qualora la cooperativa abbia perso il requisito della mutualità prevalente ed intenda modificare le clausole statutarie, la stessa debba redigere un bilancio straordinario al fine ultimo di congelare il valore effettivo delle riserve indivisibili al momento della perdita della mutualità; poichè, tuttavia, la Cooperativa non era tenuta a redigere immediatamente il Bilancio Straordinario, la Relazione giurata diviene, in questo contesto, anche il documento in forza del quale viene determinato l'ammontare da devolvere ai fini mutualistici per la

⁽⁵⁾ IVS 103.

promozione e lo sviluppo della cooperazione ⁽⁶⁾, assolvendone la medesima funzione.

Destinatari della Valutazione ⁽⁷⁾ sono – in prima battuta – la Società e il suo organo amministrativo; ad essi si affiancano, tuttavia, anche i fondi mutualistici e i terzi in genere, poiché il patrimonio della trasformanda deve essere considerato, in parte, come valore da sottoporre ad una valutazione di garanzia dell'esperto a tutela dei terzi e dei creditori sociali (quali portatori di interesse in forza della trasformazione) e, in parte, quale valore destinato ad essere devoluto a favore del fondo mutualistico, estraneo alla vita e alla gestione della società, ma destinatario finale ex lege del suo patrimonio indivisibile. ⁽⁸⁾

La Valutazione non può pertanto essere destinata ad utilizzi per scopi diversi da quelli sopra descritti; non si assume pertanto alcuna responsabilità in relazione ad altri scopi o nei confronti di altri soggetti, ai quali il documento possa essere eventualmente consegnato o che, del quale documento, ne siano venuti in possesso in altro modo. Essa è pertanto strettamente limitata all'incarico conferito e nessun soggetto, sia esso un fornitore, un creditore, un debitore, un consulente, ovvero un terzo comunque interessato, ivi comprese l'amministrazione finanziaria e/o altre autorità di vigilanza, è autorizzato, al di fuori delle decisioni assunte nell'ambito della trasformazione, a fondare le proprie decisioni economiche esclusivamente sulle risultanze della presente relazione.

Resta inoltre dell'organo amministrativo la responsabilità di valutare la convenienza e la fattibilità del processo di trasformazione, nonché l'obbligo di controllare le valutazioni contenute nella Relazione, procedendo anche alla revisione della stima. ⁽⁹⁾

1.3 – Modalità di esecuzione dell'incarico e principi adottati

1.3.1 – In generale

Poiché l'oggetto della valutazione è la stima del valore del patrimonio effettivo, la valutazione è stata svolta nell'ottica della continuità aziendale ⁽¹⁰⁾, con un valore ottenuto mediante l'applicazione dei principi nazionali (PIV 2015); è stata pertanto impostata in modo da rendere possibile il controllo e la


⁽⁶⁾ Ex multis, L. MACRÌ – R. SABADINI – D. ZANNONI, *Società cooperative e consorzi*, 2013, p. 440.

⁽⁷⁾ PIV II.2.3

⁽⁸⁾ G. ALLEGRETTI, *Fondi da devolvere alla prova dell'esperto*, in *Il Sole24Ore*, 28.11.2005, sottolinea che la stima richiesta ai fini della trasformazione delle cooperative, oltre che alle funzioni di tutela dei soci e dei terzi portatori di interesse, tipiche di tale adempimento, risponde all'esigenza di pervenire alla quantificazione della parte di patrimonio da devolvere al fondo mutualistico di competenza, Essa, pertanto, assolve una funzione di garanzia dell'interesse di un terzo (fondo mutualistico) estraneo alla vita e alla gestione della società ma destinatario finale ex lege del suo patrimonio indivisibile.

⁽⁹⁾ Sebbene l'art. 2465 c.c. non contenga alcun riferimento all'art. 2343, co. 3, c.c., la dottrina maggioritaria appare favorevole all'applicazione analogica delle disposizioni contenute in quest'ultimo articolo in tema di società per azioni, trovando la motivazione all'interno dell'art. 2632 c.c. che sanziona penalmente gli amministratori di società (anche delle Srl) nei casi di formazione fittizia del capitale sociale attuata anche mediante una sopravvalutazione dei conferimenti. Sia nel caso delle Spa che delle Srl vige infatti la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali a beneficio dei soci e dunque, sia nell'un tipo che nell'altro va avvertita l'esigenza della tutela dei terzi e, particolarmente, dei creditori sociali.

⁽¹⁰⁾ M. BUONGIORNO, *Valutare un'acquisizione: le maggiori criticità*, in *Riv. op. straord.* 1/2014, p. 35, sottolinea che la valutazione d'azienda è esercizio assai diverso dalla valutazione di un'acquisizione. Proprio perché la valutazione delle aziende risponde a esigenze differenti essa dovrebbe tendere, pur entro i limiti della specifica finalità, ad un valore oggettivo od almeno condivisibile sul mercato, tenendo delle inevitabili soggettività quali le ipotesi del valutatore in merito alla futura evoluzione aziendale. La valutazione di un'acquisizione è invece sempre specifica poiché riguarda un'operazione con parti ben definite, coinvolte in un processo negoziale nel quale ciascuno mira a massimizzare il proprio vantaggio.



verifica della correttezza e congruità della Valutazione, così da poter essere ripercorse le scelte compiute dall'Esperto (in termini di assunzioni, di unità di valutazione, di configurazione di valore, di criteri di valutazione adottati) e dei limiti (in termini di supporti informativi o di evidenze esterne).

L'Esperto ha ritenuto di dover abbracciare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo il fine ultimo dell'operazione per la quale è stata richiesta la Valutazione. L'approccio adottato è stato quello di non fare riferimento al principio contabile della "prudenza", in quanto i veri principi da applicare in questa sede sono quelli della "non aggressività" delle stime, della "razionalità", della "trasparenza" e della "completezza" ⁽¹¹⁾.

Lo standard di diligenza utilizzato nell'esecuzione del mandato tiene così conto delle circostanze concrete e della situazione dinamica dell'impresa, con riscontro dell'attendibilità delle informazioni aziendali in termini sostanziali e non formali. Le conclusioni si basano sull'assunto di una veridicità dei dati aziendali e di bilancio costituenti la base documentale, sul presupposto di una generale tenuta della contabilità, in ordine alla quale è stata effettuata la Valutazione.

Per quanto l'Esperto si sia premurato di acquisire un'adeguata documentazione, di esaminare i principali metodi di valutazione (al fine di individuarne la compatibilità con il caso di specie), di motivare le proprie scelte e di sviluppare analiticamente i passaggi relativi alla sua concreta applicazione, va tuttavia evidenziato che qualsiasi valutazione risente inevitabilmente di fattori, anche oggettivi ed occasionali, tali per cui, anche in questo caso, non è ipotizzabile una valutazione "oggettiva" ed univoca.

1.3.2 – L'unità di valutazione

Per le finalità della Valutazione (§ 1.2), caratterizzate dalla sua funzione di evitare una diluizione del patrimonio della Società post trasformazione, ai sensi del PIV I.9.1 l'unità di valutazione adottata è rappresentata dall'aggregato di riferimento, cioè dal **valore effettivo del patrimonio della cooperativa**, con suddivisione tra la parte di patrimonio sociale che deve essere devoluta ai fondi mutualistici e la restante parte del patrimonio utilizzabile per l'imputazione al capitale sociale e/o alle riserve della società trasformata. ⁽¹²⁾

Al fine di meglio inquadrare le risultanze valutative successivamente esposte, si premette l'opportunità di evidenziare la sostanziale differenza tra il concetto di "prezzo" e il concetto di "valore". Il prezzo è il dato espresso dal mercato; i valori sono invece grandezze stimate (con i vari criteri) in base agli indici di mercato, alle eventuali previsioni dei flussi attesi e all'apprezzamento dei rischi specifici; sono perciò in buona parte opinioni dell'Esperto, frutto di un processo complesso di stima ragionata e motivata ⁽¹³⁾ di una specifica configurazione di valore, riferita alla specifica attività ad una specifica data, tenuto anche conto della sua specifica finalità.

⁽¹¹⁾ L. GUATRI, *Gli errori di valutazione in sede giurisdizionale. Ricerca di un apparato metodologico*, in *La valutazione delle aziende*, 45/2007, p. 17, il quale ricorda che, fin dal 1983, la dottrina e la pratica tedesca hanno chiaramente enunciato, ai fini delle valutazioni aziendali, l'irrelevanza del principio contabile della prudenza.

⁽¹²⁾ Cfr. Massima K.A.35 degli Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari.

⁽¹³⁾ L. GUATRI – M. BINI, *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, 2009, p. 3 e 32.





0 1 19 027826 795 1

MINISTERO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARKA DA BOLLIO
€16,00

SEDELEC/00

01002611
0002524
4578-00088
IDENTIFICATIVO

09/12/2019 16:23:00
M1305801
854436836555677
01190278267951

La Valutazione ha fatto riferimento al concetto di valore e, quindi, ha necessariamente richiesto una dose significativa di giudizio da parte dell'Esperto, non esistendo (in quanto non oggettivamente determinabile) il valore "giusto" o il valore "vero" del patrimonio, perché ogni valore è sempre, e comunque, frutto di una stima, cioè di una quantità approssimata e non esatta. ⁽¹⁴⁾

1.4 – La data di riferimento della Valutazione

La data di riferimento ⁽¹⁵⁾, da intendersi quale momento temporale al quale è riferita la stima (PIV I.8.1) definisce anche quali siano gli eventi noti o comunque conoscibili, quali siano i tassi e gli indici del mercato finanziario, le aspettative, etc.

La Valutazione è stata espressa con riferimento alla data del **30.09.2019**, che risulta compatibile con il termine di 4 mesi di cui all'art. 2501-quater c.c., quale espressione di un principio generale estensibile alla validità temporale di tutti i documenti peritali o contabili per i quali la legge non abbia dettato specifiche norme di aggiornamento temporale. ⁽¹⁶⁾

Conseguentemente, poiché le stime e le valutazioni scontano, per definizione, il duplice limite della variabilità nel tempo e della limitazione del quadro cognitivo, conoscitivo ed epistemologico del redattore alla data della stima, la Valutazione non può essere estesa, nemmeno per analogia o traslazione, ad alcun altro momento temporale di riferimento, senza un nuovo procedimento di stima e con obbligo dell'organo amministrativo di aggiornamento della situazione patrimoniale qualora, fra la data di riferimento di questa e la data prevista per la decisione dei soci siano intervenute variazioni significative. La perizia è pertanto da ritenersi aggiornata solo con riferimento a tale data.

10

§ 2 LA COOPERATIVA

2.1 – La Cooperativa, le caratteristiche e il settore di riferimento

A.I. Progetti è stata costituita nel 2003 con lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche sociali e professionali; risulta iscritta al n. A134552 dell'Albo Cooperative (prima iscrizione del 16.02.2005) ed è aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e svolge attività di ideazione e progettazione di opere architettoniche innovative e sostenibili, oltre a realizzare progetti di restauro e recupero edilizio, con particolare attenzione alla sostenibilità dei progetti e di recupero degli spazi urbani deindustrializzati e/o abbandonati. Lo statuto prevede che la medesima non abbia finalità speculative, con l'intenzione di far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità.

⁽¹⁴⁾ PIV I.1.1.

⁽¹⁵⁾ Il *conceptual framework* dei PIV con riguardo alla data di valutazione recita che "la data della valutazione definisce il momento temporale al quale è riferita la stima. Assume rilievo perché la valutazione deve riflettere i fatti e le circostanze riferibili a quella specifica data, che talora possono modificarsi anche significativamente in un intervallo di tempo molto ristretto. La data della valutazione definisce anche i dati disponibili per la stima".

⁽¹⁶⁾ Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Orientamenti*, settembre 2019, p. 515. – Nello stesso senso anche D. BALDUCCI, *Le valutazioni d'azienda nelle operazioni societarie e straordinarie*, 2019, p. 128.



La Cooperativa si occupa di ideare e progettare opere innovative e sostenibili, avvalendosi dell'integrazione multidisciplinare, con n. 4 soci professionisti, iscritti ad albi professionali, che prestano la propria attività di lavoro o il loro capitale. Con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci cooperatori, lo statuto precisa che rientra nell'oggetto sociale l'organizzazione di tutti i servizi che costituiscono un supporto per l'esercizio di professioni, arti e mestieri nel campo della pianificazione urbana e territoriale, delle attività riguardanti la disciplina e gli ambiti di natura socio economica dell'uso del territorio, ivi compresi tutti gli aspetti congiuntivi, normativi e gestionali concernenti le operazioni di salvaguardia e trasformazione strutturale del suolo, nonché la protezione dell'ambiente oltre all'organizzazione tecnico disciplinare delle attività relative alla progettazione architettonica, tecnica, statica e tecnologica di manufatti e di infrastrutture. A.I. Progetti vede la presenza di un team di professionisti esperti in varie discipline, tecniche, scientifiche, artistiche, con diversi background che collaborano insieme al fine di fornire una risposta alle diverse istanze sociali, ambientali, tecniche e formali, che si presentano di volta in volta. Vi è un'alta specializzazione del team in grado di seguire i progetti nella loro interezza.

Le Società svolge pertanto attività di progettazione urbana ed architettonica, di restauro conservativo, di ingegneria civile, strutturale, infrastrutturale ed impiantistica, a partire dalle fasi di analisi ed ideazione sino alla redazione dei progetti ai vari livelli: dagli studi di fattibilità, con valutazioni economiche d'intervento, alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e costruttiva; dalla direzione dei lavori fino alla consegna dell'opera compiuta, anche nel sistema "chiavi in mano".

Nei vari anni, la Cooperativa ha sviluppato progetti di recupero di un ambito urbano di interesse storico, di realizzazione di strutture polivalenti, di messa in sicurezza di opere pubbliche (ponti, impianti idrici, ecc.) di ristrutturazione di immobili artistici di pregio, di scuole pubbliche, di edifici di culto, di impianti sportivi, nonché restauri delle case private e di residenze storiche; ha inoltre acquisito notevole esperienza nello studio di vulnerabilità sismica.

L'attività si completa anche nella progettazione della prevenzione incendi e della gestione delle emergenze ai vari livelli di definizione, per edifici residenziali, commerciali e direzionali, alberghieri, industriali, di pubblico spettacolo, curandone la direzione dei lavori e i collaudi fino al rilascio dei certificati di legge, anche con l'applicazione dei più innovativi metodi di *safety engineering* e di coordinamento della sicurezza nei cantieri.

Il settore in cui essa opera vede una lenta ripresa a partire dal 2017, concretizzata nel 2018 grazie ad un incremento dei bandi pubblici, anche se le continue proposte di modifica al codice degli appalti preoccupano gli operatori del settore. Gli anni precedenti registravano invece una controtendenza rispetto alle dinamiche complessive che avevano contraddistinto il quadro economico nazionale, con particolare riguardo all'anno 2016, nel corso del quale si era registrata una "caduta" importante del settore della progettazione. Nel corso del 2019 è aumentato il valore delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione congiunta (appalti integrati, *project financing*, concessioni di realizzazione e gestione) con corrispondente incremento del valore dei servizi di ingegneria compreso nei medesimi bandi. Accanto ad una ripresa del settore degli appalti, si registra anche una timida ripresa nel settore dell'edilizia privata, che vede una concentrazione nella realizzazione di grandi strutture in città di



rilevanza turistica e/o imprenditoriale. Pur a fronte di una teorica leggera ripresa del settore, le marginalità sono seriamente compromesse da una difficoltà endemica sul fronte del recupero dei crediti, con necessario ricorso all'indebitamento per far fronte alle esigenze di cassa.

La Cooperativa è dotata di certificazione di qualità in corso di validità (certificato IT 12/0327 rilasciato dall'organismo di certificazione SGS Italia Spa), con ultimo aggiornamento 16.05.2019, nel settore 34 (servizi di ingegneria).

2.2 – La perdita della mutualità prevalente

A.I. Progetti ha da tempo perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ⁽¹⁷⁾, essendo ora qualificata a mutualità non prevalente nella categoria produzione e lavoro e con modello adottato per le società a responsabilità limitata; ciò emerge non solo dalla visura camerale, ma anche dalle dichiarazioni rilasciate nei bilanci societari (con evidenziazione dei parametri di cui all'art. 2513 c.c.) e, soprattutto, dall'attestazione di avvenuta revisione biennale ⁽¹⁸⁾ rilasciata in data 10.12.2018 ai sensi del d.lgs. 02.08.2002 n. 220 dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, in base alle risultanze dal verbale di revisione n. 00794 del 29.11.2018 per il biennio 2017:2018.

In particolare, l'organo di revisione esterna ha dato atto che dal 2012 non sussistono i presupposti di prevalenza e che in data 23.12.2016 la società, su esplicita richiesta del MISE, ha comunicato al medesimo, mediante posta elettronica certificata ⁽¹⁹⁾, la necessità di essere qualificata nella categoria a mutualità non prevalente ("MNP"), formalizzata con dichiarazione al Registro delle imprese in data 08.11.2018 (cod. pratica B08O4828).

Pur avendo perso la qualifica di mutualità prevalente, la società non ha mai provveduto a redigere il Bilancio Straordinario, sul presupposto che l'art. 2545-octies c.c. non prevede tale obbligo qualora vengano meno le condizioni di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., ma soltanto qualora si proceda (anche) alla modifica delle previsioni statutarie o degli strumenti finanziari, rimanendo la cooperativa titolare delle riserve indivisibili che non potranno essere distribuite ai soci nemmeno in caso di scioglimento, ma che dovranno essere comunque devolute ⁽²⁰⁾ anche in sede di trasformazione; con il passaggio a società lucrativa risulta infatti obbligatorio devolvere le riserve indivisibili presenti alla data presupposto, poiché, venendo meno lo scopo mutualistico, le stesse non possono mantenere

⁽¹⁷⁾ Il presupposto della mutualità prevalente trova origine nella previsione di una regolamentazione statutaria idonea (requisito soggettivo) e nell'attività svolta dalla cooperativa a favore dei soci (requisito oggettivo). Pertanto, una cooperativa può essere considerata a mutualità prevalente se i due requisiti coesistono; in mancanza di uno solo di essi la cooperativa deve essere considerata a mutualità non prevalente. In tal senso M. PRINCIPI, *La perdita dei requisiti della mutualità prevalente*, in *Cooperative e Consorzi*, n. 7/2009, p. 39 ss. e R. GENCO - G. INSAUDO, *Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente: adempimenti civilistici conseguenti*, in *Cooperative e Consorzi*, n. 8-9/2005, p. 497 ss.

⁽¹⁸⁾ Rilasciato in conformità al modello approvato con D.M. 12 aprile 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico.

⁽¹⁹⁾ Secondo le nuove disposizioni previste dall'art. 2545-octies, commi 6 e 7, c.c. è sufficiente una comunicazione all'Amministrazione presso cui sono tenuti gli albi delle cooperative.

⁽²⁰⁾ R. MARCELLO - N. LUCIDO, *La devoluzione delle riserve indivisibili in caso di trasformazione della società cooperativa in società lucrativa*, in *Il Caso.it*, doc. 193/2010, fanno notare come, diversamente da quanto accadeva prima della "legge sviluppo" n. 99/2009, l'integrazione dell'art. 2545-octies c.c. non obbliga la cooperativa a redigere il bilancio straordinario. Conformi anche M. PRINCIPI, *Cooperative esenti dall'obbligo del bilancio straordinario*, in *Cooperative e Consorzi*, n. 10/2009, p. 21 ss.; B. PAGAMICI, *Primo appuntamento con il bilancio straordinario dopo la perdita della prevalenza*, in *Cooperative e Consorzi*, n. 7/2006, p. 413 ss.

[Handwritten signatures]



detta natura nella società trasformata.

La redazione del Bilancio Straordinario non è quindi prodromica alla trasformazione in società a responsabilità limitata, in quanto le uniche condizioni di legittimità sono rappresentate dalla carenza della qualità di cooperativa a mutualità prevalente e la revisione nell'anno precedente; la certificazione imposta dall'art. 2545-octies c.c. per la devoluzione delle riserve indivisibili è pertanto surrogata dalla Relazione (cfr. § 1.2.1), proprio per la garanzia di imparzialità che offre la nomina dell'Esperto ad opera del tribunale ⁽²¹⁾. Nel caso di specie risultano pertanto ricorrenti le duplici condizioni per procedere validamente alla trasformazione di A.I. Progetti in una società a responsabilità limitata.

§ 3 IL SET INFORMATIVO E LA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA



3.1 – I dati e la documentazione utilizzata

La base informativa resa disponibile all'Esperto risulta ragionevolmente obiettiva e completa, coerente con la configurazione di valore ricercata (§ 4.2), con il metodo di valutazione adottato (§ 4.3) e con le finalità della stima (§ 1.2), così che la stessa ha permesso il necessario spirito critico (*professional skepticism*) e non pare aver condizionato l'Esperto sulle scelte relative del processo valutativo. La verifica è stata preliminare all'analisi dei documenti di supporto, che ha poi consentito di rilevare la correttezza formale della tenuta della contabilità e la sufficiente affidabilità delle informazioni offerte, così che l'Esperto ha potuto prendere visione della contabilità sociale, ed in particolare:

- del libro giornale aggiornato alla data del 31.12.2018, fino a pagina 2018/000226;
- del libro inventari aggiornato con il bilancio chiuso al 31.12.2018 fino a pagina 138;
- del libro cespiti aggiornato al 31.12.2018;
- registro "IVA vendite" distinti tra "registro delle fatture emesse" stampato fino al 31.12.2018 a pagina 2018/000025, "registro incassi iva differita" stampato fino al 31.12.2018 a pagina 2018/000012, "registro incassi split payment" stampato fino al 31.12.2018 a pagina 2018/000010;
- registro "IVA acquisti" distinti tra "registro delle fatture d'acquisto" aggiornato sino al 31.12.2018 alla pagina 2018/000028, "pagamento fatture iva per c." aggiornato sino al 31.12.2018 alla pagina 2018/000012, "acquisti reverse charge" aggiornato sino al 31.12.2018 alla pagina 2018/000004.
- dei bilanci degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché, per l'esercizio in corso, anche le plurime situazioni contabili richieste e predisposte dall'organo amministrativo;
- dei libri sociali delle assemblee, dei soci, delle adunanze del consiglio di amministrazione. A tal riguardo si è rilevato un errato riporto dell'assemblea e del consiglio relativi all'approvazione del bilancio 2018. Il consulente ha dichiarato che trattasi di un errore e provvederà ad allineare i libri

⁽²¹⁾ M. MALTONI, *cit.*, p. 527. E' necessario sottolineare che l'attuale sistema normativo, così come modificato dal d.lgs. 6/2003 consente la trasformazione delle sole cooperative a mutualità non prevalente in società "ordinarie"; diversamente dalle cooperative a mutualità prevalente laddove non è ammessa la trasformazione non tanto per incompatibilità causale dei due tipi sociali, ma per tutela del socio e dell'originario contratto sociale, nonché per evitare fenomeni distortivi relativi all'accesso dei benefici fiscali previsti per gli enti mutualistici.



sociali con quanto depositato in c.c.i.a.a. ;

- dei mastrini e delle schede contabili nonché della documentazione contabile in genere e quant'altro utile alla *due diligence* attuata.

Eseguite tali preliminari verifiche e muovendo dalla situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30.09.2019, si è quindi proceduto all'esame analitico della documentazione contabile con i criteri di verifica adottati ed i riscontri ottenuti di seguito descritti, per cui la Relazione si è basata anche sulla seguente principale documentazione:

- situazione contabile al 30.09.2019 sottoscritta dal legale rappresentante;
- copia in formato PDF di tutti i mastrini contabili per il periodo 2017:2018, nonché schede contabili per l'anno in corso;
- dichiarazioni modelli Unico per gli esercizi 2014:2018;
- contratto di locazione immobiliare;
- perizia dei beni mobili.

§ 4

L'APPROCCIO VALUTATIVO E IL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

In conformità ai principi di prassi ⁽²²⁾, l'Esperto ha cercato di strutturare la Relazione in modo convincente, secondo un'organizzazione logica, con la costruzione di una razionale sintesi valutativa, in modo da fornire tutti gli elementi atti ad integrare la conoscenza, in capo ai Destinatari, dei contenuti minimi e del percorso attraverso il quale sono state raggiunte le conclusioni quantitative, le scelte compiute e i motivi che le sorreggono. L'analisi e la valutazione si fondano su una serie di assunzioni, che possono anche corrispondere a convenzioni o semplificazioni della realtà e che possono incidere, in misura anche sostanziale, sul risultato finale; tali assunzioni, ove adottate, sono state comunque sempre esplicitate.

14

4.1 – I parametri normativamente imposti

Con riferimento ai criteri di redazione della Relazione, la dottrina concorda sulla circostanza che essi siano del tutto analoghi a quelli previsti dall'art. 2545-octies per l'ipotesi di perdita della qualifica di mutualità prevalente. ⁽²³⁾

Con riferimento, invece, ai parametri imposti dalla legge, il dettato normativo dell'art. 2545-undecies c.c. dispone che la Relazione deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, tenendo conto dell'obbligo di devoluzione di parte del patrimonio ⁽²⁴⁾, in relazione agli effetti fiscali che consentivano in passato di poter escludere da tassazione quota parte dell'utile destinato alle riserve

⁽²²⁾ PIV. II.4.2

⁽²³⁾ M. DE GIORGI – G. VACIAGO, *Le società cooperative*, 2011, p. 1084.

⁽²⁴⁾ L'art. 2545-ter c.c. definisce riserve indivisibili quelle che non possono essere ripartite tra i soci neppure in caso di scioglimento; norma che va strettamente correlata all'art. 2545-octies, laddove è ritenuto indivisibile il valore effettivo dell'attivo patrimoniale delle cooperative che perdono la qualifica di mutualità prevalente.

indivisibili. ⁽²⁵⁾

Non devono quindi essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 2423 ss. c.c., in quanto, a differenza del bilancio d'esercizio, l'oggetto di rilevazione non è il capitale di funzionamento, ma quello economico; i risultati che emergeranno da questo saranno irrilevanti ai fini della continuità dell'impresa e ai fini fiscali, ma risulteranno significativi al fine della particolare qualificazione di indivisibilità di quote del patrimonio netto precedentemente non evidenziate (valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili).

La previsione normativa riveste notevole importanza in ragione del fatto che la stima ha l'effetto di cristallizzare il valore del vincolo di destinazione, per cui l'entità del patrimonio sociale, necessario a costituire da un lato il capitale sociale della trasformata e, dall'altro, la quota da devolvere, è da valutare con attenzione; la Relazione è stata quindi impostata al fine di consentire l'individuazione del capitale "libero" esistente alla data di trasformazione, imponendo quindi un duplice accertamento funzionale nell'interesse generale: (a) quello della sussistenza di un capitale minimo da destinare a patrimonio della trasformanda e (b) quello dell'entità della devoluzione ai fondi mutualistici.

Tale rapporto è stato tradotto nella redazione di una situazione patrimoniale, non comparativa, con periodi precedenti, dalla quale potranno evincersi: (i) i valori correnti degli assets che compongono l'attivo patrimoniale, con evidenza della effettiva consistenza delle voci relative ai crediti ed alle immobilizzazioni e la rilevazione dell'eventuale avviamento (se e ove esistente); (ii) l'ammontare e la consistenza delle passività iscritte in bilancio; (iii) la consistenza del fondo per le imposte differite o latenti derivanti dal mancato riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori emergenti dalla perizia ed accolti nel bilancio post trasformazione; (iv) la ricostruzione di quanto da destinarsi ai fondi mutualistici.

15

4.2 – La configurazione di valore

Poiché la valutazione deve essere obiettiva (cioè ragionevolmente condivisibile da altri esperti indipendenti) e servire al pubblico interesse dei destinatari, ai fini della stima è rilevante capire la configurazione ⁽²⁶⁾ alla quale fare riferimento e, in particolare, se scegliere tra un valore di mercato o un valore intrinseco. Le configurazioni di valore di riferimento per le aziende in continuità sono infatti riferibili: a) il valore di mercato; b) il valore d'investimento, c) il valore negoziale equitativo e d) il valore intrinseco.

Poiché per i principi contabili la fattispecie della trasformazione è assimilabile a quella dei conferimenti d'azienda ⁽²⁷⁾, e poiché l'obiettivo è quello di garantire i creditori e i terzi dell'effettiva

⁽²⁵⁾ Ai sensi dell'art. 12 Legge 904/77, fermo quanto disposto nel titolo III del Dpr 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. La norma è stata modificata nel 2005; attualmente la tassazione delle cooperative a mutualità prevalente è nell'ordine del 40%, ridotta al 20% per le cooperative agricole ed innalzata al 65% per le cooperative di consumo, mentre rimane nulla per le cooperative sociali.

⁽²⁶⁾ PIV I.6.2

⁽²⁷⁾ PIV IV.5, stante il rinvio dell'art. 2500-ter all'art. 2465 c.c.

sussistenza del capitale della trasformata, la valutazione non può considerare valori potenziali, ma solo valori in atto.

La configurazione di valore in sede di trasformazione sarebbe teoricamente rappresentata dal minore fra il valore intrinseco e il valore normale di mercato dei beni costituenti il compendio aziendale; tuttavia, va tenuta in debita considerazione la logica dell'operazione e la peculiarità dell'operazione di trasformazione (PIV IV.5.2), che vede la Relazione caratterizzata dalle norme sulla trasformazione delle cooperative e dalla determinazione del valore da devolvere ai fondi mutualistici, sulla base di una stima del patrimonio sociale a valori "correnti".

Tenuto conto che: (i) trattasi di una realtà operativa e, quindi, di un'azienda in funzionamento, (ii) l'oggetto prevalente di valutazione è il patrimonio netto, (iii) la valutazione è in funzione di una successiva trasformazione e, quindi, non vi sono interessati né all'acquisto, né alla vendita, l'Esperto ha fatto riferimento ad una configurazione a "valore intrinseco" ⁽²⁸⁾, ossia l'apprezzamento che un qualsiasi soggetto razionale operante sul mercato senza vincoli e in condizioni di trasparenza informativa dovrebbe esprimere alla data di riferimento, in funzione dei benefici offerti dall'attività medesima e dei relativi rischi. Il valore intrinseco è un valore ricavabile tramite l'uso dell'attività (e non attraverso la cessione) e non rappresenta quindi un valore di scambio.

4.3 – I metodi di valutazione adottabili

Dal punto di vista dei metodi di valutazione, è ormai opinione diffusa che un'azienda possa essere valorizzata sulla base dei flussi di cassa che produrrà in futuro; in Italia, tuttavia, all'interno del dibattito che si è evoluto nel tempo sul concetto di valore, si sono storicamente riscontrati approcci diversi e per anni si è mantenuta una certa distanza concettuale dall'idea che il valore di un'impresa fosse strettamente collegato ai flussi di cassa ⁽²⁹⁾. Al contrario, trovano maggior riscontro metodi di valutazione basati sulla determinazione analitica del valore degli asset dell'azienda (metodo patrimoniale), metodi basati sulla determinazione del risultato economico normalizzato (metodo reddituale) e metodi misti (patrimoniale-reddituale).

Pare anzitutto ragionevole tenere in debito conto la funzione della stima; la miglior dottrina economica rileva che nella valutazione del capitale economico si devono perseguire tre obiettivi principali:

- i). - razionalità, cioè valutare in aderenza a metodi convalidati dalla dottrina economica, con i necessari adattamenti relativi al caso specifico;
- ii). - obiettività, nonostante un fisiologico grado di soggettività/discrezionalità sia inevitabile, le ipotesi ed assunzioni utilizzate nei modelli valutativi devono poter essere dimostrate e quindi risultare credibili;
- iii). - generalità, poiché la valutazione deve prescindere dalle caratteristiche dei soggetti interessati ad

⁽²⁸⁾ Conforme, M. BUONGIORNO, *La perizia nella trasformazione evolutiva: nuove implicazioni derivanti dall'introduzione dei Principi Italiani di Valutazione*, in *Rivista delle operazioni straordinarie*, 2/2017, p. 5, il quale ritiene che, in tale fattispecie, la configurazione di valore da preferire dovrebbe essere quella intrinseca.

⁽²⁹⁾ BORSA ITALIANA, *Guida alla valutazione*, 2004, p. 4.



una eventuale e futura negoziazione, rimanendo pertanto una valutazione neutrale.

Con riferimento alle metodologie di valutazione, va premesso che la scelta di utilizzare diversi modelli di valutazione è finalizzata a dare la possibilità di scegliere effettivamente il modello o i modelli che nelle specifiche circostanze risultano più coerenti con il contesto applicativo in cui si trova e rispondono meglio a esigenze diverse. In linea generale è possibile distinguere fra:

- 1) **Metodi Patrimoniali** – la cui logica è informata alla valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il patrimonio aziendale, assunti a valori correnti. A differenza delle passività, che troveranno sempre piena rilevanza nella valutazione, le attività dotate di materialità incideranno nella valutazione, mentre le attività immateriali sono variamente trattate. Pur presentando notevoli caratteristiche di obiettività e certezza, garantendo comunque una valida indicazione del valore patrimoniale aziendale, i metodi patrimoniali semplici trascurano i collegamenti funzionali fra i vari beni che la compongono e di altri aspetti finanziari e reddituali della gestione. In ogni caso, tale tipologia di valutazione costituisce il punto di partenza o comunque una prima fase di verifica dei valori patrimoniali.
- 2) **Metodi reddituali**, che considerano l'azienda come un complesso economico unitario e tengono conto della sua capacità di generare redditi; in particolare, vengono stimati i cosiddetti "sovraredditi" consistenti nei risultati economici realizzabili al di sopra della media, attualizzati alla data di stima. Tale metodologia appare indicata nella stima di complessi aziendali con prevalenza degli aspetti economici della gestione rispetto a quelli patrimoniali e d'investimento.
- 3) **Metodi finanziari**, basati sull'attualizzazione dei flussi finanziari attesi dalla gestione, considerando l'azienda come un qualsiasi investimento e determinando il ritorno in termini finanziari dell'investimento del proprio capitale in una determinata attività. In linea teorica, i metodi che si basano sull'attualizzazione dei flussi finanziari attesi offrono un'ottima rappresentazione del valore dell'investimento, pur con i limiti intrinsecamente presenti in metodi che necessitano di stime e previsioni sui parametri utilizzati nel calcolo del valore attuale.
- 4) **Metodi misti**. I metodi misti patrimoniali e reddituali rappresentano i metodi maggiormente utilizzati nella realtà professionale italiana, poiché uniscono i principi utilizzati nei singoli metodi di valutazione. In particolare, essi valorizzano la componente patrimoniale come punto di partenza e, ritenendo che la stessa non sia sufficiente al fine di pervenire ad un valore del capitale economico attendibile, operano una verifica di tipo reddituale, che porta alla determinazione di un avviamento (sia positivo che negativo), il cui concetto risulta intrinseco, con una quantificazione sia in via diretta che indiretta. Il metodo maggiormente diffuso è quello della stima autonoma e diretta dell'avviamento, quale valore attuale dei sovraredditi attesi, che andrà a sommarsi al valore del capitale netto rettificato determinato in base ai criteri di tipo patrimoniale.
- 5) **Metodi empirici** o diretti, dei multipli o dei prezzi di borsa, basati su metodologie che utilizzano rapporti di comparazione, detti anche moltiplicatori, nella determinazione del valore economico della Cooperativa. Rientrano tra i metodi diretti quelle metodologie valutative che determinano il valore del capitale economico di una impresa facendo riferimento agli effettivi prezzi espressi dal mercato per quote di capitale dell'azienda stessa o di aziende simili.

Nell'utilizzare tali metodi si possono distinguere due diverse ipotesi: (a) l'impresa è quotata su una



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

SEDICI/00

01007611 00002380 41305001
00022528 09/12/019 16.23.00
4578-00088 FAB0097898A6EAEF
IDENTIFICATIVO : 01190278267929



0 1 19 027826 793 9

borsa valori, per cui il prezzo che il mercato disposto a pagare per delle quote dell'azienda può esser desunto dal prezzo di borsa della stessa; (b) l'impresa non è quotata su una borsa valori e, in tal caso, il prezzo che il mercato è disposto a pagare non è noto, ma nella stima del valore potranno essere considerati i prezzi di vendita pagati per aziende simili in tempi recenti, ovvero i prezzi di vendita pagati per la stessa azienda in tempi precedenti se, ovviamente, l'impresa è stata oggetto di transazioni. I metodi basati sui **multipli** forniscono, invece, valutazioni di tipo relativo, con l'obiettivo di determinare il valore di un'azienda tramite l'utilizzo di valori dei prezzi di mercato di aziende simili; i prezzi vengono standardizzati, rapportandoli a una base costituita da un aggregato contabile particolarmente rappresentativo del settore e dell'impresa da valutare, creando in tal modo i multipli. Moltiplicando il multiplo di settore per l'aggregato di bilancio della specifica azienda, si ottiene il valore dell'azienda. Con i metodi basati sui multipli, il valore dell'azienda viene fatto derivare dal valore di mercato di altre aziende a questa assimilabili; la sua valutazione deriva quindi dal ricorso diretto al mercato per la stima delle prospettive di crescita e del rischio dell'azienda. ⁽³⁰⁾

Tenuto conto delle dimensioni della Cooperativa, delle sue caratteristiche, della base informativa disponibile e della finalità del presente incarico, l'applicazione dei metodi valutativi ha comportato, necessariamente, anche l'adozione di un livello di "non significatività" accettabile sul valore dei singoli assets.

4.4 – Il metodo di valutazione adottato


18

Per la scelta del metodo valutativo non può essere trascurato il fatto che trattasi di una cooperativa che sta svolgendo l'attività senza finalità di lucro e che intende trasformarsi in società di capitali; nella trasformazione, la logica alla base della valutazione è quella di funzionamento ed i criteri da adottare tendono ad essere simili a quelli applicati nei bilanci di esercizio; ai sensi del PIV IV.5.2 il valore economico non può fondarsi su potenzialità future essendo più logico fare riferimento al valore delle singole componenti patrimoniali in un'ottica *as is*.

Il problema principale per la scelta della metodologia di valutazione riguarda innanzitutto il concetto di valore "effettivo" del patrimonio dell'impresa, ovvero del maggior valore economico rispetto a quello contabile, atteso che sul punto ci sono differenti orientamenti: quello di chi afferma che il valore "effettivo" ricomprende anche l'avviamento (anche se non acquisito a titolo oneroso) ⁽³¹⁾ e

⁽³⁰⁾ Le ipotesi implicite affinché il metodo dei multipli fornisca una misura corretta del valore di un'azienda sono: (a) la presenza di un elevato grado di comparabilità tra l'azienda oggetto di valutazione e il campione di aziende comparabili, soprattutto in termini di redditività, prospettive di crescita e grado di rischiosità; (b) la correlazione diretta e la variazione proporzionale fra il valore dell'azienda e l'aggregato contabile scelto come base del multiplo, ovvero come parametro di performance aziendale; (c) la corretta valutazione, in media, da parte del mercato del campione di aziende comparabili. I moltiplicatori hanno l'obiettivo di stimare il prezzo ragionevolmente ottenibile per un'azienda, avendo come riferimento il rapporto fra il valore di scambio relativo a Cooperativa operanti nello stesso settore ed aventi analoghe caratteristiche, ed il valore di determinati dati aziendali specificamente individuati.

⁽³¹⁾ Motivazione alla Massima K.A.35 degli Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, 2019, p. 515. – S. SARDELLI, *sub. art. 2545-octies*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Comm. breve al diritto delle società*, p. 1903, ritiene che tale posizione rappresenti anche l'opinione della dottrina maggioritaria. – CNDCEC, *Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale*, 2016, p. 52, evidenzia che il valore effettivo del patrimonio dell'impresa debba essere determinato sulla base del valore attuale dei beni che lo compongono, ovvero deve essere calcolato seguendo criteri che facciano emergere tutti i plusvalori latenti come, per esempio, l'avviamento, i valori di mercato dei beni mobili e



quello di chi lo nega, aprendo il varco della valorizzazione economica di complesso.

Il metodo in genere applicato per tali trasformazioni ricade su approcci patrimoniali, che mirano ad un'espressione del valore dell'azienda su basi analitiche, rettificando l'aggregato patrimoniale all'attualità della trasformazione, anche se non si escludono modelli tendenti ad esplicitare le reali capacità reddituali della trasformanda e, latamente, a risaltare le condizioni immateriali generative di valore, nel goodwill e negli intangibili ⁽³²⁾; in quest'ultima ipotesi è tuttavia necessario valutare la natura dell'ente cooperativo.

Nel caso di specie, la scelta del metodo implica un preliminare giudizio sull'esistenza o meno di un avviamento in capo a A.I. Progetti, poiché la posizione più accreditata sembrerebbe quella che la stima debba tener conto del valore attuale (e non contabile) dei beni appartenenti al complesso aziendale, con l'obbligo di far emergere tutti i plusvalori latenti (come l'avviamento, appunto), i valori di mercato dei beni mobili ed immobili ed i valori di realizzo dei crediti e dell'estinzione dei debiti.


A tal fine, va ricordato che trattasi di una cooperativa di lavoro, composta da soli 4 soci cooperatori (professionisti); pertanto, sebbene in linea astratta il valore "effettivo" comporti la valorizzazione degli "elementi immateriali", di converso ci si chiede se (e quando) possa parlarsi di avviamento nell'ambito di una cooperativa di lavoro professionale, poiché:

- a) da un lato, la posizione è assimilabile a quella di uno studio professionale, per il quale la recente giurisprudenza ritiene possibile un valore di avviamento qualora al profilo personale dell'attività svolta si affianchi un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti, un'ampiezza dei locali adibiti all'attività, tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrasti l'attività professionale dei titolari, o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale di rilevanza economica ⁽³³⁾;
- b) dall'altro lato, l'attuale organizzazione fa riferimento ad un modello societario cooperativo in cui i soci cooperatori sono remunerati solo per il loro lavoro professionale e in cui lo statuto (art. 23) prevede che è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento;
- c) una valorizzazione dell'avviamento, in assenza di intangibili di natura commerciale o legati a diritti di privativa, implicherebbe utilizzare un metodo che consideri nel contempo sia un valore stock (qual è il valore che emerge con l'impiego del metodo patrimoniale), sia le peculiarità di un metodo che consideri valori flusso, qual è il metodo reddituale che, ponendo l'attenzione sulla redditività, andasse oltre la staticità delle analisi patrimoniali. Anche con una visione proiettata verso la società trasformata (lucrativa), il *going concern* che caratterizza attualmente la Cooperativa dovrebbe in ogni caso trasformarsi in un'organizzazione propria delle società non mutualistiche, identificando la presenza di un avviamento inteso come il complesso delle risorse e delle condizioni immateriali che evidenziano, nella sua natura riformata, l'esistenza di un valore economico

immobili e i valori di realizzo dei crediti e di estinzione dei debiti.

⁽³²⁾ D. BALDUCCI, *cit.*, p. 138.

⁽³³⁾ Cass. 10178/2017 e Cass. 11896/2002.



superiore al patrimonio netto contabile rettificato.

La stima dell'avviamento (sia esso positivo che negativo), è definito come la capacità di conseguire redditi nel tempo, cioè la sua attitudine ad ottenere utili distribuibili, ed è rappresentato da una eccedenza del prezzo di scambio rispetto al valore corrente del patrimonio dell'impresa, secondo la formula dell'attualizzazione del sovrareddito, rendendo necessario normalizzare il conto economico, inserendo, ad esempio, il compenso degli amministratori se non altro per la responsabilità connessa al loro mandato.

Se si analizzano i risultati netti degli ultimi 5 anni ⁽³⁴⁾, emerge con evidenza che la Società, anche nella sua struttura trasformata, non è in grado di remunerare il capitale investito (principalmente rappresentato dal capitale circolante netto), con la conseguenza che non vi sono i presupposti per il calcolo di un avviamento positivo;

- d) al contempo, la peculiare struttura della società, basata in gran parte sul lavoro professionale dei soci cooperatori e dei collaboratori (che non vogliono tuttavia partecipare al rapporto cooperativo), non giustifica nemmeno il calcolo di un avviamento negativo (*badwill*), poiché non sarebbero giustificabili i costi di una ristrutturazione, essendo all'evidenza preferibile liquidare la cooperativa, ovvero compensare l'evidente *badwill* con i modesti valori connessi al listing di accreditamento su lavori pubblici;
- e) anche il "criterio della dominanza", che si riassume nei principi di separazione degli intangibili in più classi, non pare applicabile al caso di specie, poiché genererebbe rischi di duplicazione ⁽³⁵⁾ e perché la struttura operativa della cooperativa è strettamente dipendente dalla figura dei soci cooperatori, senza possibilità di identificare intangibili autonomi legati al marketing e/o alla tecnologia.

Sul piano valutativo, si è quindi ritenuto di non poter valorizzare valori di avviamento (né positivo, né negativo), poiché vi è la necessaria ed ineliminabile presa di coscienza di una situazione dell'impresa ("as is") con una incapacità a produrre redditi adeguati. Anche il *know-how* "produttivo", lo *skill* professionale e la rete relazionale è di totale dominio dei singoli professionisti; ciò preclude la valorizzazione degli intangibili diversi dall'avviamento, in quanto non estraibili né separabili dalle figure dei soci cooperatori, che obbliga a non poter allocare sovraredditi nemmeno ad un intangibile dominante ⁽³⁶⁾, trovando un necessario limite nello "scenario dei rendimenti" dell'impresa.

⁽³⁴⁾ I bilanci di esercizio evidenziano i seguenti risultati netti espressi in euro: 2014=1.679; 2015= 15.497; 2016=22.975; 2017= 19.695; 2018=(98.718).

⁽³⁵⁾ C. CHIACCHERINI V. PERRONE F. PERRINI, *I-Valuation. Intangibili, competitività e valutazione d'impresa*, 2008, p. 758, evidenziano che le sovrapposizioni/duplicazioni rappresentano il rischio metodologico maggiore, capace di fugare ogni speranza di rendere più affidabile e dimostrabile nei risultati il processo valutativo. Non è corretto, per esempio, conteggiare due volte lo stesso flusso di reddito imputabile a un intangibile specifico o al goodwill «ridotto». – G. BRUGGER, *La valutazione dei beni immateriali legati al marketing e alla tecnologia*, in *Finanza Marketing e Produzione*, 1989, per evitare rischi di sovrapposizioni/duplicazioni di valori, ingabbia la definizione di intangibile specifico all'interno di un'area concettuale rigidamente circoscritta da tre caratteristiche, dovendo essere: (a) all'origine di costi a utilità differita nel tempo; (b) trasferibile, vale a dire cedibile all'esterno, sia pure a determinate condizioni ed eventualmente anche congiuntamente ad altri beni materiali e immateriali; (c) misurabile nel suo valore.

⁽³⁶⁾ C. CHIACCHERINI, V. PERRONE, F. PERRINI, *cit.*, p. 761, fanno notare che molti intangibili traggono valore da risultati reddituali condivisi. Ciò per esempio succede in moltissimi casi alla marca (*brand equity*) e alla *customer list* (capitale cliente), due asset che i principi contabili internazionali IAS 38 e IFRS 3 consentono di valorizzare autonomamente rispetto al goodwill. I rischi di sovrapposizione/duplicazione dei valori di questi due asset, qualora si proceda alla loro contemporanea valutazione, sono evidenti, proprio perché attingono il proprio valore dagli stessi parametri (margine netto) che incorporano



Proprio per le finalità sopra descritte, la particolare situazione della società converge sull'adozione del **metodo patrimoniale semplice**.

§ 5

IL VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO



5.1 – Il valore dell'attivo

5.1.1 – Disponibilità liquide

I valori delle disponibilità liquide alla data di riferimento (30.09.2019) sono stati assunti al valore nominale, come indicato nei relativi titoli che li rappresentano; le disponibilità e/o gli indebitamenti bancari sono stati verificati attraverso l'analisi i saldi degli estratti conto bancari e dei relativi documenti prodotti dai vari istituti di credito. Nel dettaglio, i saldi delle disponibilità liquide si riferiscono a:

	valore contabile	rettifiche	valore effettivo
Cassa	890	-	890
Centromarca Banca c/c	4.950	-	4.950
Carte di Credito	1.380	-	1.380
Totale	7.220	-	7.220

5.1.2 – Crediti commerciali

I crediti commerciali sono rappresentati da crediti verso clienti per fatture emesse e crediti maturati su commesse lavorate, ma non ancora fatturate. Le commesse (anche di durata pluriennale) sono in origine supportate da accordi/preventivi che prevedono, in genere, importi negoziati e forfetizzati sulla base della presumibile attività professionale da svolgere. Il loro stato di avanzamento e la loro quantificazione in corso d'opera è valorizzata sulla base delle ore dedicate dai professionisti, rilevata secondo procedure adottate dalla Società con imputazione sulla base di una tariffa oraria standard.

Con riferimento ai crediti verso i clienti per fatture emesse alla data del 30.09.2019, dal valore nominale di euro **436.267**, la società non ha provveduto a rilevare in contabilità la potenziale svalutazione dei crediti medesimi, per cui, al fine di una corretta rappresentazione del presumibile valore del loro realizzo si ritiene necessario adeguarne il valore nominale; a tal fine, sulla base di una attenta analisi di tutte le movimentazioni e dei saldi in relazione alle posizioni scadute e non incassate, è stata stimata una svalutazione di euro **68.838**, che viene appostata in un apposito fondo svalutazione crediti.

Con riferimento alla quantificazione delle fatture da emettere per lavori eseguiti e non ancora fatturati, che rappresenta il fattore più critico del capitale circolante netto, l'organo amministrativo ha fornito idonea documentazione nella quale vengono riepilogati i lavori in corso alla data del

gran parte dello stesso valore del premium price e del reddito operativo differenziale già impiegato per la stima del *brand equity*.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

30.09.2019. L'importo grezzo indicato in euro 541.616 è stato ottenuto valorizzando le ore di lavoro svolte sui diversi ordini alla tariffa oraria standard di euro 55,00, essendo questa la remunerazione minima verificata in sede di preventivo da parte del management della Cooperativa prima di accettare i lavori. Si precisa che il sistema di rilevazione delle ore lavorate è stato adottato in seno all'organizzazione societaria solo a far data dal 2018; non è quindi disponibile un database aziendale pluriennale che permetta di elaborare statistiche rappresentative ed affidabili degli eventi storici, dal quale poter estrapolare indici di affidabilità e di stima del rapporto tra ore lavorate e importi incassati per ciascuna commessa.

Al fine di limitare l'aleatorietà del dato, è stata quindi effettuata un'analisi di tutte le commesse, con il confronto tra il c.d. "ordinato" (ovvero l'importo preventivato per la commessa specifica) e il c.d. "valorizzato" (cioè la valorizzazione delle ore effettivamente svolte sulla base della tariffa standard); da tale analisi è emerso che per alcune commesse le ore lavorate hanno superato il valore riconosciuto dal cliente, per cui, a fronte di un preventivo accettato, tale eccedenza è ritenuta di difficile valorizzazione in sede di definitiva fatturazione (e di incasso). Dal confronto dialettico intercorso con i soci/amministratori si evince inoltre che alcune commesse sono tra loro correlate; la normalizzazione di tale correlazione ha comportato che il confronto complessivo tra "ordinato" e "valorizzato" abbia evidenziato, per alcune commesse, un margine ancora disponibile (degno, quindi, di essere recepito in termini di fatture da emettere), mentre per altre commesse la differenza risulta negativa, tramutandosi in una "perdita" che verrà registrata a chiusura del lavoro commissionato e, quindi, con l'impossibilità di una loro valorizzazione in termini di fatture da emettere.

22

Sempre con lo scopo di ottenere un dato attendibile, un'ulteriore analisi di congruità è stata effettuata ponendo a confronto i dati prodotti ed elaborati dalla Società con riferimento alle valorizzazioni delle commesse registrate in diversi periodi dell'anno (i.e. giugno, luglio e settembre) con il fatturato contabile riferito ai medesimi periodi; tale analisi ponderata ha determinato un dato ritenuto affidabile, che porta a rettificare per complessivi euro 344.352 il valore grezzo originario, ottenendo un importo netto rettificato delle fatture da emettere alla data del 30.09.2019 pari a euro 197.264.

In particolare, le rettifiche si riferiscono a:

- (i) un valore in diminuzione per euro 118.052, pari al fatturato realizzato nel periodo agosto/settembre riferibile a commesse valorizzate e non ancora rettificate in relazione a quanto fatturato;
- (ii) un valore in aumento per euro 41.281, rappresentato dall'incremento del "valorizzato" nel periodo agosto/settembre al netto del fatturato già in precedenza considerato;
- (iii) un valore in diminuzione pari alle differenze negative tra "ordinato" e "valorizzato" per euro 267.581.

L'ammontare dei crediti verso clienti, comprensivo delle fatture da emettere e al netto della svalutazione crediti, viene pertanto rideterminato in euro 564.693.



	valore contabile	rettifiche	valore effettivo
Crediti verso clienti	436.267	(68.838)	367.429
Fatture da emettere	-	197.264	197.264
Totale	436.267	128.426	564.693

5.1.3 – Crediti tributari

I valori dei crediti tributari alla data del 30.09.2019 ammontano contabilmente a complessivi euro 15.955, che vengono assunti al loro valore nominale stante la loro recuperabilità; essi sono rappresentati da quanto proposto nella seguente tabella, con la precisazione che gli “altri crediti tributari” sono rappresentati da acconti Ires ed Irap versati nel corso del 2018, non utilizzati per i versamenti a saldo e rappresentati da rispettivi crediti emergenti nella dichiarazione dei redditi.

	valore contabile	rettifiche	valore effettivo
Credito Iva su acquisti	6.632	-	6.632
Comuni c/ritenute	410	-	410
Erario c/ritenute	417	-	417
Altri crediti tributari	8.496	-	8.496
Totale	15.955	-	15.955

5.1.4 – Crediti diversi

Alla data del 30.09.2019 risultano iscritti in contabilità crediti diversi per euro 79.150; la posta è per la gran parte costituita da crediti verso i soci (euro 75.000) e da altri minori crediti operativi, integralmente ripianati mediante pagamenti effettuati nei primi giorni del mese di novembre 2019; il valore nominale alla data di riferimento viene pertanto confermato, stante l'esigibilità dei medesimi.

In forza della recente delibera dell'assemblea assunta in data 26.09.2019, i soci cooperatori hanno deliberato l'effettuazione di versamenti in conto capitale per complessivi euro 125.000, effettuando i relativi pagamenti entro metà del mese di novembre. Alla data di riferimento, la Società è quindi creditrice per la somma sottoscritta in forza dell'impegno assunto dai soci, che trova contropartita in poste di capitale allocate a patrimonio netto, acquisite a titolo definitivo e senza obbligo di restituzione, finalizzate a dotare la società del patrimonio necessario in sede di trasformazione. Ciò è stato confermato anche dalla successiva comunicazione dei soci cooperatori trasmessa in data 15.11.2019 alla Società, dalla quale si desume l'inequivocabile volontà di destinare quanto versato (euro 50 mila per ciascuno dei 4 soci) in parte per la restituzione del debito verso la cooperativa (euro 18.750 cadauno) e, per la restante parte, a titolo di versamento in conto capitale (euro 31.250 cadauno). Tali versamenti rappresentano una posta di patrimonio indisponibile, ma non indivisibile, a titolo di capitale e avulsa dalle logiche della gestione cooperativa e dai vincoli di indivisibilità imposti dalla legge e dallo statuto (cfr. § 6).

I crediti diversi, per complessivi euro 204.150, sono quindi da ritenersi tutti esigibili alla data di



riferimento, in quanto incassati successivamente a tale data, e possono essere riepilogati in quanto segue.

	valore contabile	rettifiche	valore effettivo
Crediti verso soci	75.000	-	75.000
Crediti per versamenti c/capitale	125.000	-	125.000
Altri crediti diversi operativi	4.150	-	4.150
Totale	204.150	-	204.150

5.1.5 – Ratei e risconti attivi

L'entità dei ratei e dei risconti attivi alla data di riferimento è stata rideterminata in complessivi euro 17.021 a seguito dell'integrazione per i canoni di locazione corrisposti anticipatamente rispetto al contratto sottoscritto e in ossequio al principio di competenza inerente.

	valore contabile	rettifiche	valore effettivo
Risconti attivi	2.021	15.000	17.021
Totale	2.021	15.000	17.021

5.1.6 – Immobilizzazioni materiali

Dovendo determinare il valore "effettivo" del patrimonio, si è reso necessario individuare gli elementi materiali che contribuiscono alla complessiva valutazione dell'azienda; a tal fine si è fatto ricorso al supporto esterno del Perito terzo (arch. Maurizio Sanna) per definire il valore reale di alcuni assets. ⁽³⁷⁾

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da attrezzature, macchine d'ufficio, autovetture, mobili e arredi, utilizzati nello svolgimento dell'attività. Per detti beni si è adottato il criterio del valore di funzionamento (superiore a quello di liquidazione), tenendo in considerazione lo stato di conservazione e la continuità aziendale, sull'assunto della loro utilità nel tempo; va infatti considerato che per i cespiti diversi dagli immobili, più che di un valore di mercato, a volte difficilmente individuabile, è preferibile parlare di valore d'uso, espresso in misura razionalmente soddisfacente dal loro valore storico ridotto con le aliquote di ammortamento applicate, che assorbono le perdite di valore sia per l'usura che per l'obsolescenza.

La cooperativa ha provveduto ad effettuare la stima delle immobilizzazioni materiali con riferimento ai beni materiali ed immateriali iscritti nel bilancio al 31.12.2018; a fronte di un valore contabile di euro 34.551, il Perito o ha individuato il valore di mercato alla data del 31.05.2019 in complessivi euro 23.460, quale valore che tiene conto delle condizioni conservative e dell'effettivo interesse riscontrabile sul mercato in relazione all'evoluzione tecnologica.

⁽³⁷⁾ Poiché la valutazione dell'attivo richiama la valutazione del capitale economico con metodo patrimoniale e richiede, quindi, in primis, la verifica fisica dell'esistenza dei beni e della loro condizione oggettiva, e poi la loro valutazione, si è proceduto alla rilevazione e alla verifica del compendio immobilizzato sulla base del libro cespiti della società con sopralluogo presso la sede e con la stima basata anche su rilevazioni di un tecnico.



Seguendo invece il più appropriato criterio di funzionamento sulla base della configurazione di valore e delle finalità della Relazione, considerato altresì che nel corso del 2019 sono stati acquisiti nuovi beni per euro 18.232 e che gli ammortamenti stimati per il periodo 01.01.2019:30.09.2019 ammontano ad euro 8.133, si è ritenuto di confermare il valore netto contabile di euro 44.651 per tutti i cespiti non integralmente ammortizzati, mentre per i cespiti con valore netto contabile nullo o inferiore a quello (di mercato) indicato dal Perito è stato preso in considerazione tale maggior valore. Il dettaglio dei beni per categoria è pertanto riepilogabile in quanto segue.

	valore storico	ammortamenti (*)	rettifiche	valore effettivo
Attrezzature industriali	14.894	(14.333)	1.060	1.621
Macchine ufficio	86.536	(53.551)	1.800	34.781
Autovetture	11.500	(9.344)	-	2.156
Arredamento	45.637	(36.688)	3.080	12.029
Totale	158.567	(113.916)	5.940	50.591

(*) il fondo ammortamento comprende anche la quota di ammortamento del periodo (01.01.2019 - 30.09.2019).

5.1.7 – Immobilizzazioni immateriali

In assenza di un avviamento (cfr. § 4.4) e da altri valori intangibili separabili, le immobilizzazioni immateriali sono costituite unicamente dai *software* utilizzati nello svolgimento dell'attività.

Il valore netto contabile alla data di riferimento ammonta ad euro 15.182, che viene confermato nella logica della continuità, a fronte di un valore in ipotesi di realizzo liquidativo stimato in euro 10.270; a tale importo deve essere aggiunto il valore dei softwares già completamente ammortizzati ma che hanno comunque un valore di mercato per euro 5.470. Il valore effettivo assunto ai fini della presente relazione è pertanto pari a complessivi euro 20.652.

	valore contabile	ammortamenti	rettifiche	valore effettivo
Software	19.823	(4.641)	5.470	20.652
Totale	19.823	(4.641)	5.470	20.652

5.1.8 – Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite unicamente da depositi cauzionali per euro 537, che vengono confermati al loro valore nominale in forza della presunta realizzabilità.

5.2 – Il valore del passivo

5.2.1 – Debiti bancari

I debiti bancari sono composti da esposizioni di conto corrente e da anticipazioni su crediti commerciali, oltre che da finanziamenti chirografi a medio termine; alla data del 30.09.2019, gli affidamenti di conto corrente e per anticipi sono utilizzati per complessivi euro 338.519, mentre gli affidamenti di breve periodo sono pari ad euro 63.786.





0 1 19 027826 791 7



**MINISTERO DELL'ECONOMIA
e delle Finanze**

**MARCA DA BOLLO
€ 16,00**

SEDICI/00

STAMPATO

D:1007611 00002380 A1305001
0002528 09/12/09 16:24:00
4578-00088 D2685E79084091
IDENTIFICATIVO : 01190278267917

Con riferimento ai rapporti bancari e ai rischi potenziali, si evidenzia che la Cooperativa aveva rilasciato una fideiussione a favore di CentroMarca Banca per le obbligazioni contratte da una società estranea al perimetro aziendale (A.I. Progetti Immobiliare Srl), per l'ammontare di euro 1,2 milioni; per tale fideiussione la banca ha tuttavia liberato la Cooperativa garante dagli obblighi a suo tempo assunti, giusta dichiarazione scritta datata 09.10.2019. Nella liberatoria è previsto che permane tuttavia l'obbligo a carico della Cooperativa di rimborsare a Centromarca Banca le eventuali somme dalla stessa incassate a pagamento delle obbligazioni garantite e che l'istituto dovesse restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti medio termine effettuati con riferimento al mutuo garantito. Ciò potrebbe teoricamente costituire un rischio da valorizzare in questa sede (di difficile determinazione); tuttavia, da un'analisi ponderata delle movimentazioni bancarie intercorse sull'affidamento a suo tempo oggetto di garanzia fideiussoria, emergono solo addebiti ma non rientri, escludendo in tal modo qualsiasi ipotesi di revocatoria. In relazione a tale rapporto, l'Esperto ritiene pertanto di non dover appostare a fondo rischi alcun importo, connesso ai rischi per potenziali future richieste di restituzione di somme rimborsate.

5.2.2 – Debiti verso dipendenti

L'importo contabile dei debiti verso dipendenti per retribuzioni, contributi e trattamento di fine rapporto ammonta a complessivi euro 9.104; detto ammontare è stato integrato dei ratei (ferie, permessi, ecc.) maturati fino alla data di riferimento e stimati in complessivi euro 11.795. Il debito complessivo alla data del 30.09.2019 ammonta quindi a complessivi euro 20.899, come di seguito riepilogato.

26

	valore contabile	rettifiche	valore effettivo
Debiti c/retribuzioni	4.409	8.208	12.617
Debiti v/istituti di previdenza	66	-	66
Tfr	4.629	3.587	8.216
Totale	9.104	11.795	20.899

5.2.3 – Debiti verso fornitori

Alla data del 30.09.2019, l'importo contabile dei debiti verso fornitori, comprensivi delle fatture da ricevere, ammonta a complessivi euro 344.813; tale valore è stato integrato per tener conto delle fatture da ricevere di competenza del periodo, annotate in contabilità solo nel mese di ottobre per l'ammontare di euro 84.618.

È stato segnalato che la Cooperativa è in procinto di sottoscrivere un accordo con un fornitore per il pagamento rateale e a stralcio di un debito pregresso inerente il progetto "Agrivillage"; l'accordo viene comunicato come in fase di definizione e permetterebbe di ridurre il debito nella misura del 50%, generando così una potenziale sopravvenienza attiva per circa euro 48.000; essendo la trattativa in corso di definizione, senza elementi certi, non è stato pertanto considerato alcun effetto positivo

Amf
Amf

sul patrimonio, essendo cura degli amministratori verificare gli eventuali riflessi sul patrimonio della società alla data di effetto della trasformazione.

	valore contabile	rettifiche	valore effettivo
Debiti v/Fornitori	252.181	-	252.181
Debiti per fatture da ricevere	8.014	84.618	92.632
Totale	260.195	84.618	344.813

5.2.4 – Debiti tributari e previdenziali

Alla data del 30.09.2019 i debiti tributari e previdenziali ammontano a complessivi euro 34.816, come di seguito dettagliati. La società sta effettuando dei pagamenti rateali a seguito di un'adesione a degli avvisi di accertamento rilevati per gli anni 2013, 2014 e 2015; nella determinazione della consistenza patrimoniale della società è stato quindi considerato anche il debito accertato di euro 6.735 (al netto di quanto già versato alla data di riferimento).

	valore contabile	rettifiche	valore effettivo
Erario c/Iva	3.473	-	3.473
Erario c/rit. lav. dipendente	2.057	-	2.057
Debiti verso cassa nazionale	26.505	-	26.505
Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.395	-	1.395
Inps c/contributi	1.622	-	1.622
Erario c/addizionali Irpef	57	-	57
Debiti per oneri tributari	-	6.735	6.735
Totale	35.110	6.735	41.845

27

5.2.5 – Altri debiti

I debiti diversi ammontano a complessivi euro 12.949 e si riferiscono a oneri in corso di maturazione per interessi sui finanziamenti concessi alla società, integrati per la quota parte maturata nel mese di settembre.

	valore contabile	rettifiche	valore effettivo
Altri debiti	12.949	-	12.949
Totale	12.949	-	12.949

5.2.6 – Fondo imposte latenti

In conformità alla prassi, l'Esperto, dopo aver stimato il valore effettivo degli assets, ha quindi calcolato la c.d. "fiscalità latente", ossia il carico fiscale sulle plusvalenze emerse in sede di rideterminazione dei valori patrimoniali a valori correnti, applicando le aliquote vigenti ⁽³⁸⁾,

⁽³⁸⁾ UGDCEC di Roma, *Valutazioni d'azienda, un focus su assets strategici e gruppi di imprese*, 2010, p. 21, ha precisato che il



determinando le imposte in corso di maturazione (per Irap ed Ires), stimate in complessivi euro 13.182; sono inoltre state calcolate le imposte latenti sui plusvalori emersi nella valutazione dei beni materiali ed immateriali, pari ad euro 3.183, come di seguito riepilogato.

	valore contabile	rettifiche	valore effettivo
Ires ed Irap in formazione	-	13.182	13.182
Fondo imposte latenti	-	3.183	3.183
Totale	-	16.365	16.365

5.3 – Riepilogo del valore del patrimonio effettivo complessivo

L'art. 2545-undecies c.c. fa riferimento al solo attivo patrimoniale, ma è chiaro che la stima deve considerare l'intero patrimonio aziendale, in quanto solo dalla contrapposizione di attivo e passivo può emergere il reale valore del patrimonio.

Per quanto sopra esposto, è quindi possibile determinare il valore del patrimonio effettivo complessivo a valori correnti alla data di riferimento (30.09.2019), da scompularsi nella parte da considerarsi "libera", cioè destinata a poter essere recepita per la costituzione del capitale in sede di trasformazione, e nella parte invece destinata alla devoluzione a favore dei fondi mutualistici (§ 6); il valore è determinato come segue.

28

ATTIVITÀ

- Disponibilità liquide	7.220
- Crediti commerciali netti	564.693
- Crediti tributari	15.954
- Crediti diversi	204.150
- Reti e risconti attivi	17.021
- Immobilizzazioni materiali	50.591
- Immobilizzazioni immateriali	20.652
- Immobilizzazioni finanziarie	537
TOTALE ATTIVITÀ	880.818

soggetto chiamato alla valutazione dovrà quindi procedere alla determinazione di una percentuale forfettaria di svalutazione teorica, in quanto trattasi sia di eventuali plusvalori tassabili, sia per la possibilità di detassazione in casi di recessione, sia per l'eventuale possibilità di ripartire in più anni tali oneri fiscali potenziali. Nonostante il procedimento su esposto sia quello più utilizzato nella prassi, in un'ottica più conservatrice, in alternativa, il valutatore considererà un'aliquota piena sulle plusvalenze, in base alle vigenti aliquote fiscali piene. Nello stesso senso anche L. GUATRI – M. BINI, *cit.*, p. 133, che ricordano come la tesi prevalente (e sempre applicata dagli esperti di *merchant banks* e dagli analisti) è per la considerazione delle aliquote fiscali "piene", mentre nel mondo professionale prevale (talvolta) la tesi dell'applicazione di aliquote ridotte. *Contra*, D. BALDUCCI, *La valutazione dell'azienda*, 2006, p. 167, che prevede due tipologie di quantificazione dell'aliquota fiscale: quella empirica, nella misura del 20-50% dell'aliquota fiscale piena, e quella derivante dal metodo matematico finanziario di attualizzazione in relazione al tempo di applicazione.

[Handwritten signature]



PASSIVITÀ

- Debiti bancari	402.305
- Debiti v/dipendenti	20.899
- Fornitori	344.813
- Debiti Tributarî e Previdenziali	41.845
- Altri debiti	12.949
- Imposte in corso di formazione	13.182
- Fondo imposte latenti	3.183
TOTALE PASSIVITÀ	839.176

TOTALE PATRIMONIO EFFETTIVO

41.642

Il valore effettivo globale del patrimonio dell'impresa A.I. Progetti - Architettura Ingegneria s.c. è quindi **positivo** per euro **41.642**.

§ 6

**LA QUOTA DI PATRIMONIO DA DEVOLVERE
E LA QUOTA "LIBERA" PER LA TRASFORMAZIONE**

L'art. 2545-undecies prevede che *"la deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti (...) ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione"*.

29

Per poter effettuare la devoluzione ai fondi mutualistici, la cui esecuzione è di competenza dell'organo amministrativo dopo che la trasformazione avrà avuto effetto, è necessario determinare non solo il valore globale del patrimonio sociale, ma anche la suddivisione tra la parte del patrimonio che deve essere devoluta e la restante parte del patrimonio che potrà essere utilizzata in sede di trasformazione.

A tal fine, risulta necessario ricordare il valore complessivo del patrimonio, come sopra determinato in complessivi euro 41.642, con il valore rappresentato in contabilità, tenendo conto dell'assemblea dei soci tenutasi in data 25.06.2019 (avente ad oggetto l'approvazione del bilancio 2018), nell'ambito della quale è stata deliberata la copertura della perdita di euro 98.718 "come proposto dall'organo amministrativo", cioè "mediante l'utilizzo del Fondo Riserva Legale per il suo intero ammontare di euro 20.813, del Fondo Riserva Straordinaria per il suo intero ammontare di euro 37.031 e della residua pari a euro 40.874 mediante l'utilizzo del Capitale Sociale".

A fronte di un capitale sociale nominale e rivalutato di euro 45.511 ⁽³⁹⁾, il patrimonio netto alla data del 31.12.2018 ammontava a soli euro 4.637, poiché, a seguito della perdita di esercizio, sono state

⁽³⁹⁾ Il capitale sociale è restituibile in ipotesi di recesso, liquidazione, ovvero come quota deducibile dal patrimonio complessivo per la determinazione della quota da destinare ai fondi mutualistici.

0 1 19 027826 790 6



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

SEDECI/00

ntata

01007611 00002180 41305001
00022529 09/12/2019 16:24:00
4578-00088 C200445676024568
IDENTIFICATIVO : 01190278267906

azzerate tutte le riserve (sia divisibili che indivisibili) ed è stata erosa anche la quasi totalità del capitale sociale.

RACCORDO DEL PATRIMONIO NETTO EFFETTIVO

Composizione	31.12.2018	copertura	incrementi	30.09.2019
Capitale sociale	45.511	(40.874)	-	4.637
Riserva Legale	20.813	(20.813)	-	-
Riserva Straordinaria	37.031	(37.031)	-	-
Perdite di esercizio	(98.718)	98.718	-	-
Perdita in corso di formazione	-	-	(96.222)	(96.222)
Versamenti c/capitale	-	-	125.000	125.000
Rettifiche nette di patrimonio corrente	-	-	8.227	8.227
Totale patrimonio netto	4.637	-	37.005	41.642

Poichè la perdita della mutualità di A.I. Progetti è riconducibile al primo dei due casi previsti dall'art. 2545-octies c.c. (perdita della condizione di prevalenza), senza che siano state modificate le clausole statutarie, la società ha continuato ad accumulare e/o a erodere riserve indivisibili da devolvere successivamente ai fondi mutualistici ⁽⁴⁰⁾. In tale contesto, qualche incertezza si ravvisa nello stabilire quale debba essere il momento a cui riferire l'entità delle riserve indivisibili, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia intercorso un intervallo di tempo rilevante tra la perdita della mutualità prevalente e l'operazione di trasformazione, cioè se va preso in considerazione il valore delle riserve indivisibili alla data in cui la società cooperativa ha perso i requisiti della mutualità prevalente, oppure se è necessario considerare anche gli avvenimenti che, da tale data fino all'efficacia della trasformazione, hanno generato ulteriori incrementi del patrimonio della società. In tale contesto, si ritiene che la Relazione giurata rappresenti l'unico documento in cui determinare l'ammontare da devolvere ai fondi mutualistici; del resto, non essendoci un Bilancio straordinario che attesti, congelandolo, il valore delle riserve indivisibili, non sono prefigurabili alternative diverse. ⁽⁴¹⁾

Il capitale sociale è stato ridotto al minor importo di euro 4.637 a seguito della delibera di copertura della perdita dell'esercizio 2018 ⁽⁴²⁾; ai fini di cui all'art. 2545-undecies c.c. (sua deduzione dal patrimonio effettivo per la determinazione della quota da devolvere) andrà pertanto assunto nella suddetta misura ridotta.

⁽⁴⁰⁾ P.L. MORARA, *La perdita della prevalenza della mutualità*, in *Cooperative e Consorzi*, n. 10/2009, p. 12 ss., fa notare che "giustamente il legislatore si è logicamente orientato a concepire l'obbligo di redazione del bilancio straordinario come una conseguenza non già della perdita della prevalenza di mutualità, ma di una modificazione delle clausole mutualistiche tale da alterare il regime di accumulazione delle riserve indivisibili.

⁽⁴¹⁾ R. MARCELLO – N. LUCIDO, *cit.*, p. 11.

⁽⁴²⁾ CNDC COMMISSIONE COOPERATIVE, *Raccomandazione in tema di copertura delle perdite nelle società cooperative*, 2003, ricorda che ai sensi dell'art. 2524 c.c. il capitale sociale è variabile e liberamente modificabile senza obblighi formali che impongono modifiche dell'atto costitutivo. La disciplina delle perdite che intaccano il capitale sociale, inoltre, non è totalmente applicabile nelle cooperative, nonostante il rinvio della norma, per cui sino a che la perdita di esercizio, sommata a quelle pregresse non coperte, incide il capitale sociale in misura tale da non azzerarlo, non si verifica la fattispecie indicata nell'art. 2545-duodecimes c.c. e non si procede quindi allo scioglimento della cooperativa.

Amministratore

L'utilizzo della riserva Legale e della Riserva Straordinaria (riserve indivisibili) per la copertura delle perdite dell'esercizio 2018 è stata effettuata nel rispetto dell'art. 2545-ter c.c., senza alcun obbligo di una loro ricostituzione ⁽⁴³⁾; ai fini della quota di patrimonio da devolvere, le stesse non sono pertanto più presenti in bilancio alla data di riferimento (30.09.2019).


Le rettifiche nette del patrimonio corrente (euro 8.227) sono rappresentate dalla differenza tra la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali (euro 11.410) e dalle imposte latenti riferibili a tale rivalutazione (euro 3.183); esse costituiscono, a tutti gli effetti, riserve indivisibili e, come tali, rientrano nella quota di patrimonio da devolvere.

Un'analisi più approfondita deve invece essere effettuata con riferimento ai versamenti in conto capitale effettuati dai soci cooperatori. In via generale, le riserve di capitale dovrebbero subire le limitazioni della tipologia di cooperativa cui appartengono i soci e, nel caso di cooperative a mutualità non prevalente, risulterebbero divisibili a meno che lo statuto non disponga diversamente; andrebbero inoltre riportate nel punto "A.VII" del passivo dello stato patrimoniale, in conformità anche a quanto previsto dall'OIC 28 ⁽⁴⁴⁾. Il mancato adeguamento dello statuto alla nuova condizione di mutualità non prevalente rivestita dalla società impone tuttavia una riflessione sul fatto se i versamenti effettuati dai soci rappresentino riserve indivisibili da destinare ai fondi mutualistici, ovvero se, per la natura e per il destino loro assegnato, vadano dedotte dal valore oggetto di devoluzione. I versamenti dei soci effettuati alla vigilia della trasformazione (e in funzione di essa) non rappresentano alcuna delle categorie di riserve previste dall'art. 23 dello statuto sociale, tantomeno di quelle generate con utili della gestione (art. 25), proprio perché sono estemporanei, estranei alla gestione mutualistica e funzionali solo alla trasformazione della società, con possibile qualificazione a capitale sociale.

Anche in considerazione delle perdite in corso di formazione e della necessità di dotare la società di un patrimonio "libero" disponibile, trattasi, nella sostanza, di conferimenti effettuati dai soci cooperatori per raggiungere un'entità di patrimonio atta a permettere il formarsi di un capitale sufficiente per la nuova forma organizzativa della quale la Società vuole dotarsi. Tali versamenti sono quindi riconducibili alla categoria di riserve di capitale "indisponibili", che certamente non rappresentano riserve costituite con utili accantonati (o plusvalori "correnti" del patrimonio), ma che risultano connotate da un vincolo, se non immediatamente di capitale in senso proprio, comunque legato a poste di patrimonio netto ad esso riferibile e, come tale, spettante ai soci cooperatori, incidendo sui loro diritti patrimoniali; pertanto, non devono essere devolute ai fondi mutualistici ai

⁽⁴³⁾ CNDCEC, *Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale*, 2016, p. 54, ritiene che, se vige ai sensi dell'articolo 2545-ter, c.c., il vincolo civilistico dell'indivisibilità delle riserve tra i soci, in nessun momento della vita della cooperativa, le riserve di tale natura, tassate, nel caso in cui siano utilizzate a copertura delle perdite, non siano soggette all'obbligo di ricostituzione e al divieto di distribuzione dell'utile, dal momento che tale vincolo è stato introdotto da una norma di carattere esclusivamente tributario. In linea con questa interpretazione è anche il pensiero dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 15 luglio 2005, n. 34/E – Risoluzione 12 agosto 2009, n. 216/E), ha confermato la coesistenza e la compatibilità delle due norme in base alla considerazione che esse agiscono in due diversi momenti nella procedura di copertura delle perdite: "la norma codicistica dispone quando è consentito utilizzare le riserve indivisibili a copertura di perdite, la legge speciale rileva, invece, sotto il profilo tributario e si occupa del momento successivo a tale utilizzo, imponendo - in funzione dell'esigenza di ricostituzione di dette riserve - dei limiti alla successiva distribuzione degli utili".

⁽⁴⁴⁾ CNDCEC, *Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale*, 2016, p. 49.



sensi dell'art. 2545-undecies c.c. ⁽⁴⁵⁾

Va infatti effettuata una distinzione concettuale tra “indivisibilità” e “indisponibilità”, poiché, sul piano civilistico, l'indivisibilità esprime l'esigenza di escludere i fondi così qualificati dal calcolo del valore della quota di partecipazione del socio. Secondo la *ratio* di “misura antilucrativa” assegnato alle riserve indivisibili e al principio della porta aperta sulla variabilità del capitale sociale, le riserve “indisponibili”, a differenza di quelle “indivisibili”, benché utilizzabili esclusivamente per determinati scopi, vanno sicuramente incluse nel computo del valore delle quote di partecipazione dei soci e non risultano, pertanto, permanentemente sottratte alla loro proprietà. ⁽⁴⁶⁾

L'assunto che tali versamenti rappresentino una riserva indisponibile, ma non indivisibile, sembrerebbe confermato anche dalla Corte Costituzionale ⁽⁴⁷⁾, la quale, con riferimento all'obbligo di devoluzione nei casi di trasformazione, ha ravvisato la *ratio* della previsione nell'esigenza di garantire che i benefici conseguiti grazie alle agevolazioni previste per incentivare lo scopo mutualistico non siano destinati allo svolgimento di un'attività priva di tale carattere e, comunque, non siano fatti propri da coloro che ne hanno fruito. ⁽⁴⁸⁾

Si ritiene pertanto che gli stessi non possano essere classati tra le riserve indivisibili, non solo perché mancherebbe il c.d. lucro soggettivo in capo ai soci cooperatori (con un simmetrico ed evidente indebito arricchimento dei fondi mutualistici in sede devolutiva), ma soprattutto perché, sul piano civilistico, l'indivisibilità delle riserve esprime l'esigenza di escludere i fondi così qualificati dal calcolo del valore della quota di partecipazione del socio sulla base della c.d. “proprietà cooperativa”. ⁽⁴⁹⁾

32

Va infine ricordato che l'art. 2545-undecies, co. 1, c.c. permette anche l'utilizzo di riserve indivisibili fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società (srl); tale disposizione deve essere tuttavia letta in combinato disposto con l'art. 2545-ter, co. 2, per cui, in presenza di un patrimonio complessivo di euro 41.642, come in precedenza ricostruito alla data di riferimento, la copertura delle perdite in corso di formazione deve essere effettuata in via prioritaria con l'utilizzo dei versamenti in conto capitale. Essendo il capitale sociale della cooperativa (euro 4.637) inferiore al valore minimo previsto per la nuova società (euro 10.000), anche la differenza dovrà essere imputata utilizzando i versamenti in conto capitale.


⁽⁴⁵⁾ M. DE GIORGI – C. VACIAGO, *cit.*, p. 217.

⁽⁴⁶⁾ R. SANTAGATA, *sub art. 2545-ter*, in E. GABRIELLI (diretto da) – D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), *Commentario del codice civile*, vol. 4, 2014, pp. 428, 432, 433.

⁽⁴⁷⁾ Corte cost., 23.5.2008, n. 170.

⁽⁴⁸⁾ M. DE GIORGI – C. VACIAGO, *cit.*, p. 218.

⁽⁴⁹⁾ La disciplina delle riserve delle società cooperative, di cui agli artt. 2545-ter ss. c.c., costituisce un fondamentale terreno di emersione della dialettica tra mutualità e mercato. Presidio della mutualità si rivela, in questo contesto normativo, l'istanza di scongiurare l'accesso a considerevoli benefici fiscali, incentivi finanziari e previdenziali ad entità che, dopo averne usufruito, intendano proiettare l'assetto aziendale così acquisito ad una gestione tesa a massimizzare la remunerazione del capitale investito dai soci (c.d. lucro soggettivo); ai quali non è consentito, dunque, in alcun caso assegnare risorse economiche attribuite dallo Stato sotto forma di agevolazioni volte a promuovere ed a favorire – in ossequio al dettato costituzionale (art. 45) – la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Funzionale al perseguimento dei divisati obiettivi è l'istituzione, prima nella legislazione speciale ed ora nel rinnovato codice civile, di un vincolo di destinazione – c.d. “proprietà cooperativa” – al patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni tributarie, sottratto alla disponibilità dei soci e stabilmente destinato all'emancipazione e sviluppo del movimento.



Alla luce di quanto sopra esposto, si può quindi determinare la quota del capitale complessivo destinata ai fondi mutualistici secondo la seguente ricostruzione.

**DETERMINAZIONE DELLA QUOTA
DA DEVOLVERSI AI FONDI MUTUALISTICI**

Descrizione	30.09.2019
Patrimonio effettivo complessivo	41.642
<i>di cui:</i>	
Capitale sociale	4.637
Riserve indivisibili	8.227
Altre Riserve (versamenti c/capitale)	125.000
Perdite in corso di formazione	(96.222)
Utilizzo Altre Riserve per copertura perdite	96.222
Utilizzo Altre Riserve per capitale sociale Srl	5.363
Patrimonio effettivo complessivo	41.642
<i>di cui:</i>	
Capitale sociale Srl	10.000
Riserve indivisibili	8.227
Altre Riserve (residuo)	23.415
Totale da devolvere ai fondi mutualistici	8.227
Totale patrimonio libero per la trasformazione	33.415



**§ 7
CONCLUSIONI**

Sulla base della documentazione esaminata e delle metodologie applicate, in ottemperanza al mandato ricevuto, che prevede “*la relazione giurata di stima ex art. 2545-undecies c.c. del valore effettivo del patrimonio della società cooperativa, con suddivisione tra la parte di patrimonio sociale devoluta a fini mutualistici*”, l’Esperto

premessò che

- le analisi, le opinioni e le conclusioni alle quali è pervenuto sono state raggiunte secondo principi legali e nel meglio della propria conoscenza;
- le analisi, le opinioni e le conclusioni sono limitate esclusivamente dalle assunzioni meglio esplicitate nella Relazione, senza alcun conflitto di interesse, ovvero senza alcun pregiudizio ai Destinatari, ed anche senza alcun condizionamento, né nello sviluppo del proprio lavoro, né nelle conclusioni raggiunte;
- è stato fatto riferimento anche ai principi di valutazione nazionali (PIV), di volta in volta richiamati nell’ambito della Relazione;



- la Valutazione è stata effettuata con riferimento alla data del **30.09.2019**;



stima e attesta

- a) il valore effettivo del patrimonio complessivo dell'impresa cooperativa in euro **41.642,00** (quarantunomilaseicentoquarantadue/00);
- b) il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici in euro **8.227,00** (ottomiladuecentoventisette/00);
- c) il valore effettivo del patrimonio netto a servizio del capitale sociale della nuova società trasformanda in euro **33.415,00** (trentatremilaquattrocentoquindici/00).

Treviso, 23 dicembre 2019.

L'Esperto incaricato

dott. Sante Casonato



Repertorio n. 41375 -----

----- VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno ventitre dicembre duemiladiciannove, nel mio studio in Venezia-Mestre, Via Cristoforo Colombo n. 5.-----

Innanzi a me Dott. Angelo Ausilio, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia -----

----- si costituisce: -----

CASONATO SANTE nato a Oderzo (TV) il 27 novembre 1961, domiciliato in Treviso, Piazza Filodrammatici n. 1, codice fiscale CSN SNT 61S27 F999V. -----

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede chiedendo di asseverarla con giuramento. -----

Aderendo alla richiesta ammonisco a sensi di legge il comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:-----

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità". -----

Di quest'atto, da me diretto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, ho dato lettura alla parte che l'approva e con me Notaio lo sottoscrive a norma di legge alle ore 10 (dieci) e 40 (quaranta).-----


Occupava una pagina di un foglio. -----



Sanford

Amey

Ball



ALLEGATO "B"
REPERTORIO N. 41384
RACCOLTA N. 15112

Dott. Angelo Ausilio
NOTAIO
30173 Venezia-Mestre
Via C. Colombo, n. 5
Tel. 041/958376 Fax 041/3969156
ausilio@notariato.it

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "**AI PROGETTI S.R.L.**".

ART. 2 - La società ha sede legale in Comune di Venezia.
La società potrà aprire e sopprimere filiali, agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.
Il domicilio dei soci per qualsiasi rapporto con la società è quello risultante dal Registro Imprese.

ART. 3 - La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- esecuzione di studi di fattibilità tecnico-economica, ricerche e consulenze nei campi tecnico-scientifico ed economico relativamente ad opere di ingegneria, architettura, urbanistica ed impiantistica;
- sviluppo di progetti di ingegneria, urbanistica, architettura ed impiantistica;
- esecuzione di studi di impatto ambientale e valutazioni di congruità tecnico-economica relativamente all'opportunità di procedere all'esecuzione dei progetti di ingegneria, urbanistica, architettura ed impiantistica;
- prestazione di servizi di direzione dei lavori, gestione sicurezza nei cantieri, supervisione, controllo e coordinamento nel corso delle varie fasi della costruzione, ivi compresa la gestione dei rapporti con i fornitori, gli appaltatori ed ogni ulteriore soggetto partecipante al processo di realizzazione;
- direzione e gestione dei collaudi finali e delle prove di avviamento e funzionamento delle opere;
- fornitura di assistenza tecnica nelle successive fasi di esercizio e di manutenzione delle opere;
- realizzazione delle opere progettate da consegnare al committente pronte per l'uso cui sono destinate;
- effettuazione di studi di marketing, sviluppo di analisi economico-finanziarie, perizie di stima e valutazioni in genere;
- sviluppo, organizzazione e gestione di analisi territoriali, indagini geotecniche, topografiche, fotometriche, prove materiali, piani di sviluppo, progetti di massima, progettazione esecutiva e di dettaglio, ingegneria di processo e tecnologia;
- pianificazione, programmazione e coordinamento degli interventi attuativi, gestione dei progetti complessi anche attraverso la realizzazione di opere ed impianti di ingegneria ed anche attraverso la gestione del project management;
- assunzione nell'ambito del general contracting del ruolo del main contractor ed assistenza all'organizzazione con la preparazione delle specifiche tecniche;
- fornitura di servizi di assistenza tecnica alla costruzio-

ne, alla supervisione e alla direzione dei lavori, all'avviamento, al collaudo delle opere e delle forniture, agli approvvigionamenti, alla logistica, all'esercizio e alla gestione generale e finanziaria di progetti complessi ed integrati;

- acquisto di crediti deteriorati (NPL) e loro riscossione;
- lottizzazione, progettazione, acquisto, vendita, permuta, conduzione e locazione di beni immobili, gestione di immobili propri o di terzi nonché costruzione e ristrutturazione per conto proprio e/o di terzi, sia direttamente che in appalto, di fabbricati civili, industriali, commerciali e di altro tipo;
- attuazione di interventi di edilizia pubblica, di recupero edilizio e di nuova costruzione;
- esecuzione di opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria, realizzazione di servizi a rete;
- gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, impianti e complessi sia pubblici che privati, ivi compresi quelli che formano il patrimonio di edilizia residenziale pubblica o di soggetti pubblici;
- predisposizione di piani e programmi di edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata;
- acquisizione e dismissione di patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- predisposizione e realizzazione di piani per l'adeguamento alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;
- gestione tecnico-amministrativa delle proprietà immobiliari per conto di persone fisiche, società, enti e consorzi;
- consulenza ed assistenza tecnica ad operatori pubblici e privati;
- fornitura di servizi ai conduttori di immobili, ivi compresi quelli connessi alla manutenzione dell'impiantistica;
- realizzazione e fornitura di servizi per gli immobili, ivi compresa la gestione dei contratti di fornitura di calore e/o energia;
- realizzazione di studi, ricerche economiche ed organizzative, analisi, valutazioni, piani di fattibilità commerciale, progetti di investimento, consulenze di organizzazione, direzione e marketing, pianificazione, promozione e comunicazione aziendale;
- prestazioni di assistenza e servizio a favore delle società partecipate nonché nei confronti di persone fisiche e giuridiche, italiane o estere, attuate anche mediante la raccolta e l'elaborazione di dati contabili ed economici nonché attraverso l'organizzazione, il coordinamento e l'espletamento di servizi amministrativi;
- organizzazione di eventi, tavole rotonde e dibattiti per conto di studi professionali, società ed enti pubblici e privati.

La società potrà, infine, in via non prevalente e strumentale, realizzare e gestire di propria iniziativa qualunque altra attività direttamente ed indirettamente connessa od affine a quelle sopra elencate e in particolare potrà:

- compiere, con l'esclusione delle attività riservate, tutte le operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale;
- compiere ogni operazione immobiliare, commerciale ed industriale ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere interessenze, partecipazioni e quote societarie, direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese;
- assumere e concedere appalti e subappalti;
- stipulare contratti di franchising;
- partecipare a consorzi, raggruppamenti di imprese ed associazioni in genere.

Tutte le attività ed operazioni di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

ART. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

TITOLO II

Capitale sociale - Quote - Finanziamenti soci

Titoli di debito - Diritto di prelazione

Recesso - Esclusione

ART. 5 - Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

I soci, per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dall'assunzione di tale qualità, non potranno acquistare, direttamente o indirettamente, quote di maggioranza in società concorrenti. Tale divieto non si applica ai soci fondatori.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

I soci possono effettuare, nel rispetto delle norme di legge, finanziamenti rimborsabili a favore della società; detti finanziamenti, salvo che da atto avente data certa risulti diversamente, saranno infruttiferi di interessi; l'organo amministrativo procederà al loro rimborso nei tempi e con le modalità ritenuti opportuni, salva la facoltà per i soci di chiederne il rimborso con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

La società può emettere titoli di debito nominativi. La delibera di emissione sarà assunta dall'assemblea dei soci con la maggioranza indicata all'art. 12.

La delibera di emissione dei titoli prevede le condizioni

del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART. 6 - Il trasferimento per atto tra vivi delle quote è soggetto alla seguente disciplina.

Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualsiasi atto di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, che abbia per effetto la trasmissione della proprietà o la costituzione o la trasmissione di diritti reali di godimento sulle quote, quali in via esemplificativa la compravendita, la permuta, la donazione, il conferimento in società, la dazione in pagamento, la cessione in blocco, la cessione d'azienda, la fusione di società, la scissione di società.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta alle disposizioni del presente articolo, a condizione che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario; è invece soggetta alla disciplina del presente articolo la sostituzione del fiduciante.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote sociali spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Al fine di consentire l'esercizio di tale diritto, il socio che intenda porre in essere il trasferimento deve notificare agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., la proposta di alienazione, indicando le generalità dell'acquirente e, se si tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, e tutte le condizioni del trasferimento, tra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. In tutti i casi in cui il trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia infungibile, i soci che esercitano la prelazione dovranno versare all'offerente la somma di denaro determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, determinata secondo le modalità e nella misura previste per la liquidazione della quota del socio recedente. I soci dovranno notificare al socio offerente la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata a.r. spedita, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta notificazione dell'offerta. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la quota oggetto di trasferimento sarà ripartita tra essi in proporzione delle quote già possedute. In ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, detto diritto si accrescerà, automaticamente e proporzionalmente alle quote già possedute, a favore di coloro che lo hanno esercitato e che non abbiano preventivamente rinunciato a detto accrescimento. Se il diritto di

prelazione non sia stato esercitato per la totalità della quota indicata dall'offerente, esso si intenderà non esercitato e il socio offerente dovrà fare richiesta all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata a.r., di convocare senza indugio l'assemblea. L'assemblea dovrà esprimere il proprio gradimento in merito al prospettato trasferimento mediante deliberazione non motivata da adottarsi con la maggioranza indicata all'art. 12, esclusa dal computo la quota oggetto di trasferimento. La deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicata al socio offerente con lettera raccomandata a.r. entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento da parte dell'organo amministrativo della lettera raccomandata a.r. inviata dal socio offerente medesimo; qualora la comunicazione della deliberazione non avvenga nel predetto termine, il gradimento si intenderà accordato.

In caso di mancato gradimento, il trasferimento non potrà avere luogo; in tale ipotesi dovranno essere indicati dall'organo amministrativo uno o più acquirenti disposti ad acquistare la quota alle medesime condizioni richieste dal socio offerente, salvo in caso contrario il diritto di recesso del socio offerente.

Nel caso in cui venga espresso il gradimento, il socio offerente dovrà effettuare il trasferimento a favore del cessionario da lui indicato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della deliberazione dell'assemblea; in caso di mancata effettuazione del trasferimento nel termine predetto, la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione e l'eventuale procedura per l'espressione del gradimento dovranno essere ripetute.

Il trasferimento per atto tra vivi della quota senza l'osservanza delle procedure sopra prescritte è inefficace nei confronti della società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la quota con effetto verso la società.

In ogni ipotesi di trasferimento della quota, ciascun socio avrà diritto a ricevere dall'organo amministrativo idonea documentazione a comprova dell'avvenuto rispetto delle procedure sopra previste.

Il trasferimento per atto tra vivi sarà comunque possibile, senza l'osservanza delle procedure sopra esposte, qualora il socio offerente abbia ottenuto il preventivo consenso scritto da parte di tutti gli altri soci.

Con il consenso di tutti i soci le partecipazioni possono essere date in pegno e su di esse può essere costituito il diritto di usufrutto. In ogni caso, il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 2352 C.C..

ART. 7 - In caso di morte di uno dei soci, l'assemblea entro i 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione all'orga-

no amministrativo dell'evento dovrà deliberare a maggioranza, esclusa dal computo la quota del socio defunto:

- la continuazione della società con gli eredi;
- la liquidazione della quota agli eredi nei modi e termini di legge;
- lo scioglimento della società.

In caso di comproprietà della quota sociale i diritti inerenti dovranno essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 C.C..

ART. 8 - I soci potranno recedere dalla società nelle ipotesi di legge.

Il recesso dovrà essere esercitato dandone comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r.. Detta comunicazione dovrà essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; qualora il fatto che legittimi il recesso sia diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese, il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni da quando il socio abbia avuto conoscenza di detto fatto; sono salvi i diversi termini previsti inderogabilmente dalla Legge.

Il recesso, dal giorno in cui la comunicazione perviene all'organo amministrativo, produce effetto per l'intera partecipazione posseduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La liquidazione della quota del socio recedente avverrà nei modi e termini di legge.

Può essere escluso per giusta causa:

- il socio che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge o dal contratto sociale;
- il socio che sia stato interdetto o inabilitato;
- il socio che sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- il socio che sia sottoposto a procedure concorsuali;
- il socio la cui quota sociale sia stata oggetto di pignoramento, sequestro o azione giudiziale intrapresa da terzi non soci.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con la maggioranza indicata all'art. 12, esclusa dal computo la quota del socio della cui esclusione si tratta.

Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su istanza dell'altro.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termi-

ne il socio escluso può fare opposizione avanti al Tribunale. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota, la quale dovrà avvenire nei modi e termini di legge. E' esclusa, in ogni caso, la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO III

Decisioni dei soci e assemblea

ART. 9 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e dalla Legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci, salvo che la Legge preveda una maggioranza più elevata, sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con riferimento alle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma di cui sopra o quando lo richiedono uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e negli altri casi obbligatori per Legge.

ART. 10 - Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo anche fuori della sede legale, purché in Italia, con lettera raccomandata inviata ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telefax o posta elettronica sempre che sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano

stati espressamente comunicati dal socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà fissarsi il giorno per la seconda convocazione per il caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta.

In ogni caso l'assemblea delibera validamente quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; gli amministratori e l'organo di controllo si considerano informati allorché pervenga da parte loro apposita documentazione scritta attestante la conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e la non opposizione alla trattazione in assemblea degli stessi.

ART. 11 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o da un amministratore o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge con delega scritta anche da un non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, salva l'assistenza di un notaio nei casi di Legge.

E' possibile tenere l'assemblea anche qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

A tal fine è necessario che ricorrano le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario o il notaio verbalizzante;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che siano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 12 - L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

TITOLO IV

Amministrazione - Organo di controllo

Revisione legale dei conti

ART. 13 - L'amministrazione della società, salve le decisioni riservate dalla Legge o dall'atto costitutivo ai soci, spetta a un amministratore unico o a più amministratori con un minimo di due ed un massimo di sette, scelti anche fra i non soci; all'atto della nomina dell'organo amministrativo potrà essere prevista, per singoli atti o categorie di atti, la necessità di autorizzazioni della maggioranza dei soci che rappresenti più della metà del capitale sociale.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione salvo che al momento della nomina sia stato stabilito che gli amministratori agiscano in via congiunta ovvero disgiunta.

Qualora ci siano più amministratori sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione che provvede con deliberazione collegiale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 C.C. nonché le altre decisioni degli amministratori per le quali la Legge preveda una deliberazione collegiale

Qualora siano stati nominati più amministratori, la cessazione di un amministratore per qualunque causa comporterà la cessazione anche degli altri.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci e durano in carica a tempo indeterminato o per il tempo determinato al momento della loro nomina, salvo revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

ART. 14 - Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, sceglie tra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione può delegare nei limiti di legge le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quelle per le quali la Legge preveda inderogabilmente una deliberazione collegiale, possono essere adottate con il voto favore-

vole della maggioranza degli amministratori in carica mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogniqualevolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita almeno 6 (sei) giorni prima dell'adunanza. La convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telefax o posta elettronica sempre che sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore.

Il consiglio di amministrazione in adunanza collegiale delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione in adunanza collegiale delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi membri e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 15 - Agli amministratori verrà corrisposto, su loro richiesta, oltre al rimborso spese e all'indennità di trasferta, un compenso per l'opera svolta; l'importo di tale compenso verrà determinato con il consenso di tutti i soci.

Agli amministratori potrà, inoltre, essere assegnata un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alla cessazione dall'ufficio commisurata alla durata del rapporto stesso.

ART. 16 - La rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente o, secondo quanto stabilito al momento della loro nomina, a tutti o a parte degli amministratori congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

La rappresentanza della società e la firma sociale spettano inoltre, per le attribuzioni loro demandate, agli amministratori delegati.

ART. 17 - I soci, qualora sia obbligatoria o sia da essi ritenuta opportuna la nomina di un organo di controllo, eleggeranno un sindaco effettivo o un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge; i soci provvederanno anche alla nomina del presidente del collegio sindacale.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il compenso dei membri dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'organo di controllo, con i poteri di cui all'art. 2403 bis C.C., vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti, qualora sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sarà esercitata dall'organo di controllo; in tale ipotesi il sindaco o tutti i membri del collegio sindacale dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. Sono fatti salvi i casi in cui sia obbligatorio o ritenuto opportuno affidare la revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, nel nominare il revisore legale o la società di revisione legale, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico di revisione legale ha la durata di tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, salva l'applicazione di norme inderogabili di Legge che prevedano una diversa durata dell'incarico.

TITOLO V

Esercizi sociali - Bilancio - Utili

ART. 18 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo proce-

derà alla formazione del bilancio d'esercizio secondo le norme vigenti; il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni.

ART. 19 - La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili; possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Gli utili netti d'esercizio verranno ripartiti come segue:

- a) un ventesimo sarà destinato alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il limite di legge;
- b) il residuo sarà destinato secondo quanto stabilito dai soci.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

ART. 20 - Addivenendosi allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà ai sensi di Legge uno o più liquidatori, precisandone le funzioni e i poteri, determinerà le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, fisserà i criteri e le modalità della liquidazione.

TITOLO VII

Clausola compromissoria

ART. 21 - Le controversie insorgenti fra i soci o tra i soci e la società ed aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

TITOLO VIII

Rinvio

ART. 22 - Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto sociale si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Firmato: Massimo Furlan - Angelo Ausilio Notaio

Io sottoscritto Dott. Angelo Ausilio Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 8 agosto 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti e propri di cui all'art. 5 Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Venezia-Mestre, 29 gennaio 2020.